



Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova

INDIRIZZI

PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ALLEGATO “B”

Aggiornato con la DGRV 1082 del 30.07.2019

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ...

I. Scopo e campo di applicazione

Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari (PF) è un impegno e un dovere di tutti, anche attraverso le tecniche della produzione integrata e biologica, con il fine di contemperare la tutela della salute, la biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio con le esigenze di chi lavora e produce, dando così un contributo alla crescita economica, sociale e culturale del territorio della Regione del Veneto. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

Gli **"Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari"** conformemente agli indirizzi del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al D.Lgs n. 150/2012 e al DM 22 gennaio 2014 sono uno strumento rivolto:

- alle diverse figure professionali che nell'utilizzo dei PF devono seguire le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e da regolamenti comunali;
- alle Autorità competenti e ai soggetti che sono tenuti ad applicare le disposizioni, in particolare quelle contenenti nel paragrafo A.5.6 del PAN, in materia di impiego dei PF nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole adiacenti a tali aree;
- agli utilizzatori occasionali che nei loro orti e giardini impiegano questi prodotti, dovendo osservare le stesse regole e precauzioni, considerato che anche piccole quantità, se mal gestite, possono generare pericolo.

Gli Indirizzi, ripercorrendo il ciclo di vita del PF – dalla fase di vendita all'utilizzo finale – perseguono l'obiettivo di favorire una convivenza civile tra cittadino e agricoltore, prevenendo i possibili momenti di conflitto causati dalla vicinanza delle aree coltivate ad abitazioni e strade, i rischi di inquinamento e l'insorgenza di disagi e malattie per persone, animali e piante.

La **proposta di Regolamento comunale/intercomunale** per aree omogenee ha come scopo principale tutelare la salute dei cittadini, il territorio e la biodiversità, e di immettere sul mercato prodotti che, conformemente agli ordinamenti europei vigenti, garantiscano un elevato livello di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il rispetto della salute umana e animale, la tutela ambientale, la custodia del paesaggio sono elementi fondamentali della qualità delle produzioni Venete e devono essere preservate con determinazione. L'approvazione di Regolamenti comunali/intercomunali in un'ottica territoriale coordinata tra Enti Locali contermini, al fine di armonizzare le misure previste può individuare una risposta puntuale alla richiesta di interventi normativi, da parte dei cittadini, che garantisca uno sviluppo sostenibile, ovvero un sistema che accanto alla crescita tecnica ed economica delle imprese agricole possa coniugare un aumento del livello di attenzione e di sensibilizzazione nei riguardi delle aspirazioni della società civile e del vivere comune, nel rispetto del territorio e delle sue diversità.

II. Definizioni

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di

tutte le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti al successivo punto 13), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree all'interno e in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. All'interno della categoria "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" si individua la seguente sottocategoria:

- **Siti altamente sensibili:** strutture collettive, incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l'intero anno o per uno o più periodi dell'anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ricomprendersi in questa categoria i Servizi educativi per l'infanzia, le Scuole per l'infanzia, le Scuole primarie, le Scuole secondarie di I e II grado, le Comunità educative, riabilitative e terapeutiche per minori, i parchi gioco per bambini, i centri estivi e i centri parrocchiali.
- 2. **Popolazione interessata:** (D.Lgs n. 150/2012, art. 3, comma 1)) le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari
- 3. **Area omogenea intercomunale:** ai fini del Regolamento si intendono i territori comunali limitrofi, caratterizzati da uno specifico tessuto agricolo produttivo e da aspetti comuni sotto il profilo ambientale (clima, suolo, morfologia) e antropico (paesaggio, tradizioni, storia, cultura), che presentano un determinato settore produttivo agricolo quale punto di forza (es. DOC – Denominazione di Origine Controllata e DOP – Denominazione di Origine Protetta).
- 4. **Ambiente urbano:** ai fini del Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
- 5. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
- 6. **Zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006, art. 94):** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque

destinate al consumo umano; in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

7. **Zone di rispetto (D.Lgs n. 152/2006, art. 94):** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

- stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e PF;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e PF, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto

di captazione ad uso potabile di acque sotterranee, o di derivazione di acque superficiali.

8. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
9. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
10. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
11. **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.
12. **Deriva:** il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).
13. **Gruppo vulnerabile:** in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 3 punto 14, si intendono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
14. **Prodotto fitosanitario:** come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o

costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio, nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

L'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i PF, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 150/2012, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

15. Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali (DM n. 33 del 22.01.2018): i prodotti, autorizzati a norma del Reg. (CE) n. 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al DM 33/2018, che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persone prive dell'abilitazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 150/2012. I prodotti fitosanitari per uso non professionale recano in etichetta la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" e si distinguono in:

- PFnPE – prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata; i PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta;
- PFnPO – prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.

Non possono essere utilizzati per trattamenti antiparassitari nei parchi pubblici, nelle alberate stradali e in tutti quegli ambiti che non sono definiti "domestici". In questi casi, infatti, si devono impiegare PF specificamente registrati.

16. Buona pratica fitosanitaria: in applicazione del Reg. CE n. 1107/2009, art. 3 punto 18, si intende la pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico.

17. Utilizzatore professionale: persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che impiega i PF nel corso di

- un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori.
18. **Utilizzatore non professionale:** la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.
 19. **Distributore:** persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.
 20. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato da AVEPA alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti della Giunta Regionale.
 21. **Attrezzatura per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:** ogni attrezzatura specificatamente destinata all'applicazione dei PF, compresi gli accessori essenziali per il suo funzionamento efficace, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia dei serbatoi. Le attrezzature usate più frequentemente distribuiscono il prodotto sotto forma di miscela (acqua e PF), e vengono definite "irroratrici". Per tali tipologie di attrezzature è previsto l'obbligo del controllo funzionale periodico. (Decreto 22 gennaio 2014, Comma A.3.3).
 22. **Astanti** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che casualmente si trovano all'interno o nelle immediate vicinanze di un'area in cui è in corso o è appena stata effettuata l'applicazione di un prodotto fitosanitario, ma non allo scopo di lavorare nella zona trattata o con i prodotti utilizzati.
 23. **Lavoratori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che, nell'ambito delle proprie mansioni, accedono a zone precedentemente trattate con un prodotto fitosanitario, oppure manipolano colture trattate con un prodotto fitosanitario.
 24. **Operatori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone impegnate in attività correlate all'applicazione del prodotto fitosanitario, quali la preparazione della miscela, il carico e l'applicazione in sé, oppure correlate alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura contenente un prodotto fitosanitario; gli operatori possono essere professionisti o non professionisti.

III. Etichetta dei prodotti fitosanitari

Ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009, l'uso corretto dei prodotti fitosanitari include il rispetto delle condizioni specificate sull'etichetta. L'**etichetta** di un PF riporta gli usi identificati e le indicazioni necessarie affinché la manipolazione e l'utilizzo del PF riduca al minimo il rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente (es. dispositivi di protezione individuale, fasce di rispetto, ecc.). Di conseguenza, la lettura dell'etichetta risulta fondamentale prima dell'esecuzione del trattamento fitosanitario.⁽¹⁾ L'etichetta dev'essere scritta in lingua italiana.

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008, *Classification Labelling Packaging (CLP)* è il nuovo sistema relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio dei PF e dei principi attivi. Il Regolamento CLP è lo strumento con cui l'Unione europea ha recepito il GHS (*Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals*), un sistema di classificazione ed etichettatura armonizzato a livello mondiale.

Un PF può essere impiegato esclusivamente sulle colture, per le avversità e con le dosi e modalità riportate in etichetta. Ogni altro impiego, diverso da quelli riportati in etichetta, è illegale e sanzionabile.

Gli elementi fondamentali della nuova etichettatura sono:

- a. **Pittogrammi di pericolo:** una composizione grafica comprendente un simbolo e un bordo, destinati a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione. In etichetta i pittogrammi sono accompagnati dalle avvertenze come "pericolo" o "attenzione" che indicano la gravità del pericolo. L'avvertenza "pericolo" si riferisce a categorie di pericolo più gravi mentre "attenzione" si riferisce a categorie di pericolo meno gravi.
- b. **Indicazioni di pericolo (frasi H):** descrivono la natura del pericolo, ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2 = pericolo chimico-fisico, H3 = pericoli per la salute, H4 = pericoli per l'ambiente), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione.
- c. **Consigli di prudenza (frasi P):** descrivono la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1 = carattere generale, P2 = prevenzione, P3 = reazione, P4 = conservazione, P5 = smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale di definizione).

Altre prescrizioni riportate in etichetta:

1. **Dosaggio:** l'etichetta riporta un "intervallo" di valori di dosaggio nel quale il prodotto è efficace riferito alla coltura e alle avversità, espresso come concentrazione (g/hl - ml/hl e/o kg/ha - l/ha). Quando la dose per ettaro è riportata in etichetta con la dicitura "Dose massima", questa rappresenta un limite massimo non superabile.
2. **Posizionamento temporale:** è l'indicazione relativa a determinati periodi di impiego. Ad esempio, alcuni oli minerali riportano in etichetta la seguente dicitura: *"Sono molto caustici, devono perciò essere usati solo quando le piante sono in pieno riposo vegetativo"*. Laddove riportate, queste indicazioni sono vincolanti e devono essere attentamente valutate prima dell'utilizzo del prodotto.
3. **Indicazioni d'impiego:** indicazioni su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (per esempio ferrovie, spazi pubblici, magazzini) ed a quali fini, può essere usato il PF.
4. **Limitazioni al numero dei trattamenti:** se in etichetta viene riportata la frase: *"Non effettuare più di due trattamenti all'anno"* è necessario rispettare tassativamente il numero massimo di interventi.
5. **Vincoli relativi alle fasce di rispetto:** in etichetta possono essere riportate le frasi relative alle precauzioni da adottare per assicurare la tutela dell'ambiente: *"Per proteggere le piante non bersaglio e gli organismi acquatici, non trattare in una fascia di rispetto di X metri dalla vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali"*. In merito ai vincoli riguardanti le fasce di rispetto si può trovare in etichetta, in aggiunta alla precedente, anche la frase: *"In alternativa, utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar."* ⁽²⁾ In questo caso, per ridurre la fascia di rispetto, l'utilizzatore dovrà dotarsi dell'attrezzatura indicata in etichetta.

6. **Altre indicazioni riportate in etichetta** sono:
- a. nome commerciale;
 - b. tipo di prodotto (fungicida, insetticida, ecc.);
 - c. tipo di formulazione (polvere secca, polvere bagnabile, ecc);
 - d. composizione e quantità dei principi attivi;
 - e. modalità d'azione;
 - f. compatibilità con altri PF;
 - g. eventuali effetti fitotossici;
 - h. estremi dei soggetti responsabili dell'immissione sul mercato (titolare dell'autorizzazione, fabbrica di produzione e di confezionamento);
 - i. numero e data di registrazione;
 - j. numero e codice della partita per la tracciabilità;
 - k. informazioni sanitarie per il medico (codice UFI).

IV. Scheda dati di sicurezza

La scheda dati di sicurezza (SDS) è un documento predisposto per descrivere la sostanza o il prodotto dal punto di vista dei rischi per l'uomo e per l'ambiente al fine di fornire elementi volti a una migliore valutazione dei rischi e adottare le più appropriate misure di prevenzione e protezione, come da Reg. (UE) 2015/830 della commissione del 28 maggio 2015. La SDS dev'essere scritta in lingua italiana.

Le informazioni contenute nella SDS sono organizzate in 16 sezioni:

- Sezione 1: identificazione della sostanza/miscela (usi pertinenti identificati, numero telefonico di emergenza).
- Sezione 2: identificazione dei pericoli (classificazione della sostanza/miscela, elementi dell'etichetta, altri pericoli).
- Sezione 3: composizione/informazioni sugli ingredienti.
- Sezione 4: misure di primo soccorso (principali sintomi ed effetti, descrizione delle misure di primo soccorso, eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali).
- Sezione 5: misure anti-incendio.
- Sezione 6: misure in caso di rilascio accidentale (precauzioni personali, DPI, procedure in caso di emergenza, precauzioni ambientali, metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica).
- Sezione 7: manipolazione e immagazzinamento (precauzioni per la manipolazione sicura, condizioni per l'immagazzinamento sicuro, eventuali incompatibilità).
- Sezione 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale (DPI).
- Sezione 9: proprietà fisiche e chimiche.
- Sezione 10: stabilità e reattività (possibilità di reazioni pericolose, condizioni da evitare, materiali incompatibili, prodotti di decomposizione pericolosi).
- Sezione 11: informazioni tossicologiche.
- Sezione 12: informazioni eco tossicologiche.
- Sezione 13: considerazioni sullo smaltimento.
- Sezione 14: informazioni sul trasporto (classi di pericolo connesse al trasporto, gruppo di imballaggio, precauzioni speciali per gli utilizzatori).
- Sezione 15: informazioni sulla regolamentazione (valutazione della sicurezza chimica).
- Sezione 16: altre informazioni (pertinenti frasi H, indicazioni di pericolo e/o consigli di prudenza).

Si ricorda, che qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato un prodotto fitosanitario deve

fornire gratuitamente al destinatario la SDS su carta o in formato elettronico entro la data della prima fornitura. In caso di revisione, la SDS revisionata e datata va fornita come sopra a tutti i destinatari ai quali è stato consegnato il prodotto in questione nei 12 mesi precedenti, senza ingiustificato ritardo. La SDS va trasmessa al destinatario del prodotto fitosanitario nei seguenti casi:

- prodotti fitosanitari classificati pericolosi secondo il Regolamento CLP n. 1272/2008;
- prodotti fitosanitari classificati come persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
- prodotti fitosanitari che contengono sostanze di cui all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1907/2006.

V. Indicazioni temporali di sicurezza

1. Intervallo di sicurezza o tempo di carenza

E' l'intervallo di tempo che intercorre fra il trattamento e la raccolta delle derrate per la loro immissione al consumo, ed è totalmente indipendente dalla classificazione dei prodotti. Qualora il trattamento venga eseguito nella fase di post-raccolta su derrate immagazzinate, tale intervallo deve intercorrere tra la data in cui è stato eseguito il trattamento e quella della commercializzazione delle derrate stesse. Deve essere precisato che l'intervallo di sicurezza non varia mai, anche se si riducono le dosi di impiego del PF, se le derrate alimentari vengono lavate, conservate dopo la raccolta oppure se sono destinate alla trasformazione industriale o alla surgelazione. Le autorizzazioni ministeriali fissano pertanto, per ogni formulato commerciale, un intervallo di sicurezza specifico per ogni coltura sulla quale è consentito l'impiego.

2. Tempo di rientro

Rappresenta il tempo che si deve attendere dopo un trattamento per poter rientrare in aree trattate a svolgere attività lavorativa (potatura, diradamento, raccolta, ecc.) senza indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) indicati per l'uso del prodotto fitosanitario. Nel punto A.5.7 del PAN *"Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli od ad essi accessibili"* è stabilito che qualora il tempo di rientro non sia previsto in etichetta *"è vietato accedere alle aree trattate, almeno nelle 24 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuali"*.

VI. Vendita di prodotti fitosanitari

L'abilitazione alla vendita di PF è rilasciata, a norma del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – Azione A.1, dall'Azienda ULSS capoluogo di Provincia al richiedente che abbia 18 anni di età e abbia superato l'esame a conclusione del corso della durata minima di 25 ore, come previsto con DGR n. 1069 dell'11 agosto 2015.

A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei PF, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 67 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, i distributori di PF di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 150/2012, sono

tenuti a compilare e conservare per 5 anni un registro nel quale riportare, per ogni PF, le quantità acquistate e vendute; limitatamente ai PF destinati agli utilizzatori professionali, i distributori sono tenuti a registrare per ciascuna vendita i dati identificativi dell'acquirente.

VII. Acquisto dei prodotti fitosanitari

Con l'acquisto dei PF, ogni responsabilità in merito al trasporto, conservazione, utilizzo e manipolazione viene trasferita integralmente dal venditore all'acquirente.

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare PF destinati a utilizzatori professionali. Gli utilizzatori non professionali, come definiti dal DM n. 33/2018, possono acquistare e utilizzare esclusivamente PF che recano in etichetta la specifica dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali".

Il certificato di abilitazione per l'uso professionale viene rilasciato da AVEPA a utilizzatori professionali maggiorenni che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I del D.Lgs n. 150/2012 e secondo quanto stabilito dalla DGR n. 2136 del 18 novembre 2014, è strettamente personale e deve essere in possesso del titolare. L'eventuale smarrimento, furto e distruzione del documento possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, presentata congiuntamente alla richiesta di duplicato ad AVEPA.

Il venditore è obbligato a fornire gratuitamente all'acquirente, al momento dell'acquisto di un PF, la relativa scheda dati di sicurezza aggiornata, con le modalità e nei casi illustrati al Capo IV.

In caso di mancata consegna della SDS da parte del rivenditore, l'utilizzatore deve richiederla obbligatoriamente.

VIII. Il trasporto dei prodotti fitosanitari

La responsabilità del trasporto, che include le fasi di carico e scarico, è in capo a chi effettua il trasporto stesso.

In caso di prodotto fitosanitario classificato come pericoloso bisognerà attenersi alla specifica normativa per il trasporto di sostanze chimiche pericolose (ADR oppure altra normativa).

Le misure di prevenzione e sicurezza indispensabili per evitare danni derivanti da possibili incidenti sono di seguito elencate:

1. Il piano di carico del veicolo deve essere privo di spigoli o sporgenze taglienti e in grado di contenere eventuali perdite di prodotto. Per piccole quantità di PF si deve utilizzare un contenitore in grado di evitare la dispersione di eventuali perdite di prodotto.
2. Prima del trasporto è necessario essere in possesso di:
 - a. documento di trasporto (conforme al DPR n. 472/96) che descriva la merce conformemente a quanto previsto dalla normativa ADR (Accord Dangereuses Route) o, in alternativa, lo scontrino fiscale o parlante o la fattura accompagnatoria;⁽³⁾
 - b. schede di sicurezza del prodotto, qualora non siano già disponibili in azienda;
 - c. documentazione prevista dalla normativa ADR in caso di trasporto di merci pericolose, oppure dichiarazione di esenzione. Questa informazione viene fornita dal rivenditore/fornitore.

3. Nelle fasi di carico, trasporto e scarico, è obbligatorio:
 - a. mantenere i PF nei loro contenitori originali, integri e con le etichette integre e leggibili;
 - b. non effettuare il carico congiunto (ovvero nello stesso vano) con alimenti, mangimi, persone, animali;
 - c. fissare adeguatamente il carico per evitare che si rovescino dei prodotti e che si danneggiano le confezioni trasportate;
 - d. portare, unitamente alla patente di guida, anche il "certificato di abilitazione all'acquisto e vendita dei PF";
 - e. tamponare eventuali sversamenti secondo le indicazioni riportate in etichetta e/o SDS;
 - f. in caso di contaminazione ambientale, oltre ad adoperarsi per evitare ulteriori danni secondo le indicazioni della SDS, informare l'Autorità sanitaria (Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS) e ambientale (ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale), competenti per territorio.

IX. Conservazione dei prodotti fitosanitari

Fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori di PF, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

1. Il deposito dei PF obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i PF. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di PF (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei PF può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i PF non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei PF deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il PF, le acque di lavaggio o i rifiuti di PF possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei PF deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.⁽⁴⁾
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani

- devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. E' opportuno acquistare i quantitativi di PF strettamente necessari al fine di evitare l'accumulo di prodotti scaduti o non più autorizzati/registrati. Relativamente a quest'ultimo aspetto è importante controllare sempre i decreti di revoca dei PF e mantenersi aggiornati sui siti web dedicati. ⁽⁵⁾
 8. I prodotti non più utilizzabili (es. prodotti revocati, non più ammessi su una coltura) devono essere chiaramente identificati e separati dagli altri prodotti.
 9. I PF devono essere stoccati:
 - a. nei loro contenitori originali, con le etichette integre;
 - b. nelle condizioni previste nella relativa SDS;
 - c. i contenitori danneggiati o che perdono devono essere sistemati in un contenitore a tenuta o sovracontenitore idoneo, identificato con un'etichetta conforme a quella originale del prodotto. Durante tali operazioni devono essere utilizzati adeguati DPI;
 - d. i contenitori vuoti devono essere posizionati con l'apertura rivolta verso l'alto. Vanno poi sistemati insieme con le relative linguette e con i coperchi ben chiusi, in un cassonetto chiuso o di sacchi di plastica, appositamente etichettati;
 - e. le confezioni di carta devono essere protette dal contatto con spigoli e margini taglienti;
 - f. i prodotti liquidi devono essere posizionati sempre nei ripiani più bassi rispetto alle polveri e i prodotti più tossici e più pesanti sotto quelli meno tossici.
 10. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i PF (es. bilance, cilindri graduati).
Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
 11. L'accesso al deposito dei PF è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
 12. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
 13. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
 14. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
 15. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto, secondo le indicazioni contenute nella relativa SDS.

X. Pianificazione del trattamento

Il trattamento deve essere eseguito esclusivamente in funzione delle effettive esigenze della coltura, valutato con appropriati metodi di monitoraggio e nel rispetto dei principi e dei criteri della Difesa Integrata. La pianificazione del trattamento è molto importante al fine di prevenire i rischi legati ai PF, in particolare per quanto riguarda i rischi di contaminazione delle acque. Alcune operazioni possono essere effettuate periodicamente, come ad es. la mappatura delle aree di protezione, delle zone di tutela e delle zone di rispetto (attraverso opportuna planimetria oppure con adeguata segnalazione in campo) la scelta e acquisto

dell'attrezzatura irrorante e il suo controllo periodico. Altre operazioni devono essere ripetute ogni volta che si esegue un trattamento (es. scelta del tipo di ugello in funzione delle condizioni ambientali del momento, del volume di irrorazione, ecc.). Di seguito sono schematizzate le verifiche e attenzioni che devono far parte della fase di pianificazione:

1. Devono essere assolti gli obblighi previsti per quanto riguarda l'informazione preventiva.
2. Tutte le irroratrici nuove di fabbrica devono essere conformi ai requisiti CE, anche per la manutenzione. E' necessario al momento dell'acquisto verificare la presenza del marchio CE sulla macchina e la disponibilità del certificato di conformità.
3. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei PF, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto al comma A.3, del decreto 22 gennaio 2014.
4. Le attrezzature vanno sottoposte obbligatoriamente (decreto 22 gennaio 2014, comma A.3.6) a regolazione o taratura e manutenzione periodica in modo da garantire la distribuzione della quantità necessaria per ottenere l'efficacia del trattamento ed evitare sovradosaggi del prodotto. Su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso sono almeno riportate, con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi utilizzati per le principali tipologie colturali.
5. La regolazione o taratura strumentale dell'irroratrice può essere eseguita volontariamente presso i centri prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova). Tale operazione è da considerarsi sostitutiva della regolazione di cui al paragrafo precedente.
6. La miscelazione del prodotto e il riempimento dell'irroratrice con attrezzature provviste di valvole non ritorno, deve essere eseguita con la massima attenzione al fine di evitare i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque per dispersione del prodotto.
7. Le aree edificate, le aree sensibili, i pozzi, i corpi idrici in prossimità o all'interno dell'azienda, devono essere identificate preventivamente, circoscritte e devono essere segnalate in modo inequivocabile le distanze di rispetto predefinite per poter mettere in atto misure come:
 - ☐ la copertura dei pozzi;
 - ☐ il rispetto delle distanze previste da corpi idrici.
8. Mettere in atto le misure di mitigazione, al fine di ridurre i fenomeni di contaminazione da PF di tipo diffuso per deriva originata dal movimento del PF nell'atmosfera come gocce di PF che compongono il getto irrorato, trasportate come particelle sospese nell'aria, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio che può determinare:
 - ☐ contaminazione diretta delle persone e animali con possibili effetti sulla salute;
 - ☐ impatto sulla qualità delle acque dei corpi idrici superficiali;
 - ☐ contaminazione con residui di PF non autorizzati di coltivazioni diverse da quelle trattate;
 - ☐ danni per fitotossicità su colture limitrofe alle aree trattate.

Per ridurre la deriva è opportuno adottare adeguate misure di mitigazione quali⁽⁶⁾:

- ☐ valutare le condizioni atmosferiche e meteorologiche al momento dell'irrorazione (presenza di vento, temperatura, umidità dell'aria,

- turbolenze);
- predisporre delle barriere fisiche di protezione (fasce inerbite, siepi, ecc.);
- modificare le caratteristiche del getto irrorato mediante l'utilizzo di ugelli antideriva, additivi antideriva, pressione di erogazione, velocità di avanzamento e portata del ventilatore in modo da produrre gocce di dimensione tali da essere meno soggette a deriva.

In ogni caso è vietato effettuare i trattamenti con presenza di vento tale da causare fenomeni di deriva. Devono inoltre essere prevenuti i fenomeni di contaminazione per ruscellamento che consiste nel trasporto del PF con l'acqua di scorrimento superficiale, dall'area trattata a un corpo idrico. Si verifica quando l'intensità delle precipitazioni (pioggia o irrigazione) è superiore alla capacità di assorbimento da parte dei terreni. I fenomeni di ruscellamento, possono essere ridotti o eliminati attraverso:

- il rispetto delle previste distanze dai corpi idrici superficiali;
- tecniche particolari di applicazione dei PF al suolo: interrimento degli erbicidi, utilizzo di dosi ridotte, localizzazione del trattamento.

XI. Preparazione della miscela e trasferimento in campo

La preparazione della miscela è una fase molto delicata per l'operatore, che in quel momento si trova a diretto contatto con la sostanza allo stato puro e ad elevata concentrazione. Fin dall'inizio, pertanto, devono essere indossati totalmente e scrupolosamente i DPI.

Di seguito sono riportate le principali attenzioni da adottare nella preparazione della miscela:

1. Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici superficiali e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche che impediscono la contaminazione della fonte idrica. In particolare:
 - impiegare una valvola di non ritorno nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali;
 - negli altri casi assicurarsi che vi sia dello spazio (aria) tra tubo di riempimento ed il livello della miscela in corso di preparazione per evitare, in caso di improvvisa depressione nel condotto della rete idrica, una contaminazione della stessa. La soluzione migliore consiste nell'utilizzare un serbatoio d'acqua intermedio per stoccare l'acqua necessaria al riempimento dell'irroratrice;
 - il riempimento del serbatoio può essere, altresì, effettuato direttamente in azienda da derivazioni d'acqua in pressione, da serbatoi sopraelevati che permettono il riempimento per gravità o, in campo, per mezzo di serbatoi ausiliari di grandi dimensioni dotati di pompe autonome.
2. Scegliere il PF in funzione delle colture da trattare e delle avversità da controllare e in particolare sulla base dell'efficacia, della selettività nei confronti degli organismi utili, delle strategie antiresistenza, della modalità d'azione (preventiva, curativa e di copertura). In pratica, a parità di efficacia, è preferibile che l'operatore scelga il PF meno pericoloso per l'uomo, selettivo per gli organismi utili e a basso impatto ambientale. In particolare è da preferire l'utilizzo di:
 - prodotti formulati in microgranuli evitando l'uso di polveri bagnabili che provocano dispersioni di prodotto nella fase di preparazione della miscela;
 - prodotti confezionati in sacchi idrosolubili che offrono il doppio vantaggio di evitare il contatto dell'utilizzatore col prodotto e

risolvere lo smaltimento degli imballaggi contaminati.

3. Leggere attentamente l'etichetta del PF scelto per verificare eventuali vincoli (es. fasce di rispetto, tempi di rientro, uso DPI specifici, ecc.).
4. Rispettare le dosi riportate in etichetta.
5. Risciacquare i contenitori vuoti mediante ugello lava barattoli situato nel premiscelatore, o in alternativa, con acqua pulita che sarà utilizzata nel trattamento, in modo tale che possano essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti.
6. Preparare la miscela fitoiatrica in quantità sufficiente per l'area da trattare, determinata secondo la seguente procedura:
 - a. individuazione della superficie da trattare;
 - b. determinazione del volume d'acqua per ettaro;
 - c. individuazione della dose di impiego per ettaro;
 - d. calcolo della quantità di prodotto e di acqua da utilizzare in relazione alla superficie complessiva da trattare.

Spostarsi con l'attrezzatura contenente la miscela fitoiatrica all'interno della proprietà purché non si percorrano o attraversino strade pubbliche: in tal caso valgono le regole riportate al punto (VIII).

XII. Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Nel rispetto dei principi della difesa integrata, la scelta del momento dell'intervento deve essere effettuata in relazione alla presenza e allo sviluppo delle avversità, anche utilizzando i bollettini fitosanitari che, avvalendosi di modelli previsionali, reti di monitoraggio, previsioni meteorologiche, forniscono indicazioni relative al posizionamento temporale degli interventi in funzione del maggior rischio d'infezione, e avvalendosi di specifici monitoraggi aziendali eseguiti in campo attraverso controlli visivi e trappole a feromoni (nel caso degli insetti). Altrettanto importanti sono le indicazioni fornite dallo "storico aziendale". Durante il trattamento l'utilizzatore professionale deve prestare particolare attenzione alle seguenti regole:

1. Consentire l'utilizzo dei PF solo a personale qualificato munito del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo.
2. Fare sempre uso dei previsti DPI che devono essere lavati separatamente dagli altri indumenti dopo l'utilizzo o correttamente smaltiti se monouso.
3. Rispettare il tempo di rientro riportato in etichetta; qualora non indicato, è vietato accedere alle aree trattate, almeno nelle 24 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza specifici di dispositivi di protezione individuale (punto A.5.7 del PAN).
4. Non eseguire i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, sulle colture agrarie in fioritura dall'apertura alla caduta dei petali. Prima di eseguire qualsiasi trattamento nei vigneti e nelle colture arboree, è bene verificare che non siano presenti erbe spontanee in piena fioritura; in questi casi bisogna provvedere allo sfalcio delle erbe per evitare morie di api (Legge regionale n. 41/2017).
5. Non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. In via indicativa si raccomanda di non irrorare con vento di intensità superiore a 2,5 - 3 metri al secondo.

- Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura.
6. Eseguire trattamenti nelle "zone di rispetto" relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
 7. Rispettare le distanze dai corpi idrici superficiali (come definiti nella nota 2) se previste nelle etichette dei PF; ad esempio *"per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali per melo e pero"*. Qualora in etichetta sia riportata la frase: *per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri utilizzando ugelli con riduzione della deriva del 50% per applicazioni su vite*", l'utilizzatore, dovrà dotarsi dell'attrezzatura richiesta in etichetta.
 8. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei PF, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo che la "nube irrorante" non esca dall'appezzamento trattato. Al fine di ridurre tali rischi è necessario:
 - a. interrompere la distribuzione quando si svolta a fine appezzamento o filare effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
 - b. irrorare il filare o i filari di confine solamente verso l'interno del fondo;
 - c. accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni in prossimità di strade aperte al pubblico e linee ferroviarie e adottare tutti gli accorgimenti utili per non investire le persone e/o mezzi di transito. In particolare, dovendo trattare un filare prospiciente e parallelo alla strada, l'irrorazione va effettuata soltanto sul lato della strada verso l'interno del campo, sospendendo momentaneamente la distribuzione in caso di transito di persone, animali o veicoli. I filari interni, in prossimità della strada, vanno in ogni caso irrorati in modo da evitare qualsiasi deriva del PF all'esterno del campo trattato.
 9. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali adottate, si verificasse una immissione di PF in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
 10. Per i trattamenti effettuati in serra, oltre a tutte le indicazioni riportate per le operazioni di rientro in pieno campo, assicurarsi di aver ben ventilato la serra prima di entrarvi.

XIII. Difesa Integrata

1) Definizione e concetti fondamentali

La Direttiva CE n. 128/2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi definisce la difesa integrata come

"l'attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e la conseguente integrazione di tutte le misure appropriate, volte a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini ecologici, riducendo o minimizzando i rischi per la salute umana e per l'ambiente".

La difesa integrata è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche, fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

La difesa integrata delle colture è quindi una tecnica di produzione a basso impatto ambientale che ha la finalità di ottenere produzioni agricole vegetali accettabili dal punto di vista economico, realizzate in modo da ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente.

Rispetto ad una difesa esclusivamente chimica si dovrà valutare la possibilità di utilizzare metodi che abbiano i minori effetti indesiderati, in particolare i metodi di controllo alternativi (agronomici, biologici, ecc.), inoltre, rispetto ad una difesa esclusivamente chimica, nella difesa integrata sono necessarie, tra l'altro, una approfondita conoscenza ed una costante presenza in campo per monitorare lo stato di salute delle coltivazioni in atto e per intervenire in modo mirato e puntuale.

2) Principali misure di prevenzione

Per una strategia di difesa integrata le misure preventive sono di fondamentale importanza in quanto la difesa integrata ha come primo scopo la prevenzione, intervenendo sulle condizioni che favoriscono lo sviluppo e la diffusione degli organismi dannosi alle piante coltivate. I metodi preventivi possono in genere essere ricondotti a pratiche agronomiche che possono essere applicate in modo da creare intorno alla pianta un ambiente più idoneo al loro sviluppo, favorendo una maggiore resistenza ai parassiti.

Esempi di tali pratiche sono:

- **concimazioni equilibrate:** un apporto equilibrato di elementi fertilizzanti rende le piante più resistenti alle malattie, eccessi di azoto rendono le piante più suscettibili agli attacchi parassitari;
- **rotazioni colturali:** riducono l'accumulo dei parassiti delle piante e contrastano l'impoverimento nutrizionale del terreno;
- **utilizzo varietà resistenti:** nella scelta varietale sono da preferire le varietà resistenti o tolleranti alle malattie;
- **regimazione delle acque:** consente di impedire i ristagni idrici e le conseguenti condizioni di eccessiva umidità che favoriscono gli attacchi parassitari;
- **potature adeguate:** possono svolgere un'azione preventiva sui parassiti delle piante poichè nelle chiome adeguatamente "arieggiate" lo sviluppo di agenti patogeni risulta più difficoltoso.

3) Metodi di controllo non chimico delle avversità

Tra i mezzi che possiamo utilizzare nella difesa integrata, quelli biologici sono da preferire per la loro sostenibilità, specificità e modalità di azione. Nelle strategie di difesa integrata non si mira solo a favorire lo sviluppo degli organismi utili presenti nelle colture naturalmente, ma anche all'utilizzo di antagonisti biologici introdotti dall'uomo.

Tra i più importanti mezzi biologici ricordiamo:

- gli **antagonisti degli insetti**: si tratta di altri insetti che si nutrono direttamente o parassitizzando gli insetti che attaccano le piante. Trattasi quindi di alleati preziosi per la difesa delle coltivazioni. Tra i principali ricordiamo le coccinelle e le crisope attivissime predatrici di afidi;
- gli **antagonisti di funghi**: tra questi troviamo soprattutto altri funghi tra cui quelli micorrizici (es. *Glomus*) e quelli non micorrizici del genere *Trichoderma*;
- Tra i mezzi biologici vanno ricordate anche le **piante resistenti** alle quali si è accennato al paragrafo riguardante le misure di prevenzione.

4) Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari

Quando le misure preventive adottate non si dimostrano sufficienti a garantire un'adeguata protezione delle colture e si rende necessario intervenire per controllare la diffusione di un organismo nocivo che rischia di compromettere l'esito della coltivazione occorre conoscere il ciclo vitale degli organismi utili e dannosi, le caratteristiche dei prodotti fitosanitari e disporre di informazioni relative ai fattori climatici (temperatura e umidità in particolare) che influenzano la comparsa della malattia.

Tra i criteri fondamentali per la difesa integrata ricordiamo:

- **soglia di tolleranza**: si intende il livello di infestazione, da parte di ciascun parassita, al di sopra del quale è giustificato il trattamento antiparassitario in quanto il suo eventuale danno supera il costo del trattamento (Per i più importanti agenti di danno sono disponibili le soglie economiche espresse come percentuale di organi attaccati o numero di catture nelle trappole);
- **sceita del prodotto fitosanitario**: deve essere effettuata tra i prodotti fitosanitari che abbiano effetti minimi sulla salute umana e sull'ambiente, valutando attentamente:
 - a. il grado di efficacia nei confronti dei singoli parassiti;
 - b. la selettività nei confronti degli insetti utili: si intende la capacità di una sostanza attiva di agire solo sul parassita animale da combattere, senza danneggiare gli antagonisti naturali.

5) Monitoraggio degli organismi nocivi

Mentre la difesa chimica tradizionale si basava completamente sulla difesa delle colture predeterminata da calendari di intervento stabiliti in relazione alle fasi di sviluppo della pianta, indipendentemente dalla verifica dei livelli di effettiva pericolosità dei parassiti presenti e di condizioni climatiche ad esse favorevoli, uno dei criteri fondamentali della difesa integrata è che l'esecuzione di eventuali interventi fitosanitari deve avvenire solo dopo aver accertato l'effettiva presenza e la consistenza dell'agente di danno.

L'esecuzione corretta di un campionamento è sicuramente l'aspetto più delicato ed importante della difesa

integrata. Le principali metodologie di campionamento sono due:

- **visuale**: consiste nel raccogliere un certo numero di organi vegetali a caso per verificare il livello di presenza dell'agente di danno. La percentuale di organi attaccati viene confrontata con quelle reperibili sulle pubblicazioni specialistiche o nei disciplinari di difesa integrata regionali o indicate dai servizi di assistenza tecnica locali, e si agisce di conseguenza;
- **con trappole**: si dividono in cromotropiche e a feromoni, particolarmente utili per monitorare la presenza di importanti insetti come ad esempio le tignole della vite.

6) Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)

Il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI), è un sistema di certificazione riconosciuto a livello nazionale che ha come obiettivo la valorizzazione e la differenziazione dei prodotti sul mercato. Il segno distintivo ministeriale "Qualità sostenibile" è quindi in grado di assicurare al consumatore la coltivazione dei prodotti secondo tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente e della salute dell'uomo.

Il SQNPI prevede:

- la definizione di Linee Guida Nazionali che rappresentano uno strumento di indirizzo volto ad una sempre maggiore armonizzazione delle "Norme Tecniche" regionali, nel rispetto della peculiarità climatico/ambientali, colturali e fitosanitarie che contraddistinguono le diverse zone agrarie del territorio italiano. Indicano i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili. Al fine di garantire il rispetto delle peculiarità climatico/ambientali, ogni Regione può differenziare le proprie Norme tecniche dalle linee guida, motivando le scelte;
- l'adozione dei disciplinari di produzione integrata regionali (approvati dal MIPAAFT) e l'implementazione di un rigoroso sistema di tracciabilità volto a dimostrare che i prodotti certificati provengono da aziende agricole che applicano i succitati disciplinari. I disciplinari regionali di produzione integrata vengono aggiornati annualmente dall'U.O. Fitosanitario con Decreto del Direttore. In merito alla difesa integrata, si ricorda la predisposizione a cura dell'Unità Organizzativa Fitosanitario dei manuali di difesa integrata per le colture: vite, melo, pero, pomodoro, mais e frumento che hanno l'obiettivo di fornire indicazioni su come applicare i principi della difesa integrata, in riferimento alle avversità che richiedono maggior impegno.
<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/u.o.-fitosanitario>.

7) Adesione al Sistema SQNPI

Le aziende possono aderire al Sistema SQNPI in forma singola o in forma associata (es. Consorzi, Cooperative, Associazioni). Il Documento Tecnico di riferimento per gli operatori interessati ad entrare in questo Sistema di Qualità e a valorizzare le proprie produzioni integrate è rappresentato dal disciplinare regionale di produzione integrata. Per maggiori informazioni:
<https://www.reterurale.it/produzioneintegrata>

XIV. Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'ambiente acquatico

La Direttiva 2000/60/CE, recepita con il D.Lgs n. 152/2006 mira a proteggere lo stato dei corpi idrici mediante il raggiungimento di uno stato chimico ed ecologico di livello almeno "Buono". L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione del Veneto (ARPAV), garantisce il monitoraggio costante dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali.

Il monitoraggio dei prodotti fitosanitari ha fatto emergere alcune criticità dovute al supero dei valori limite su campionamenti puntuali per alcune sostanze verificate nell'attività di monitoraggio istituzionale nei corpi idrici superficiali ricadenti in alcune aree a vocazione agricola del Veneto.

A questo proposito la Misura 10 "Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari per il raggiungimento del "Buono" stato ecologico e chimico delle acque superficiali" riportata nelle "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette" adottate con DM 10.03.2015 può dare risposte adeguate per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa per la tutela delle risorse idriche.

Le azioni volte alla difesa della salute umana e dell'ambiente hanno motivato lo sviluppo di specifiche valutazioni delle pressioni indotte dalla distribuzione di prodotti fitosanitari nel territorio regionale, ponendo particolarmente attenzione alle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze impiegate e alla loro interazione con l'ambiente. Il primo studio territoriale, elaborato da ARPAV, che ha messo in relazione i dati di vendita dei prodotti fitosanitari in Veneto, la dinamica di sviluppo territoriale delle coltivazioni a vigneto e i dati di supero monitorati nei corpi idrici superficiali relativamente a sostanze fitosanitarie impiegabili per tale coltura, è stato approvato dalla Giunta Regionale con l'allegato B alla DGR n. 1820/2018.

Gli interventi da attuare nelle aree che hanno evidenziato superi nei valori monitorati rispetto a quanto riportato nella Tabella 1A del DM 260/2010 potranno riguardare la limitazione o la sostituzione d'uso delle sostanze fitosanitarie per le quali sono stati monitorati superi dei valori massimi di concentrazione oltre a puntuali indicazioni per l'applicazione di appropriate gestioni agronomiche, in quanto l'attuazione delle misure di limitazione è da prevedere nell'ambito di un approccio integrato che riguardi altresì il corretto utilizzo delle irroratrici, una corretta pulizia degli atomizzatori a conclusione degli interventi di irrorazione delle colture, nonché l'adozione di tecniche di difesa integrata mediante la pianificazione dei trattamenti avvalendosi delle indicazioni agrometeorologiche e la prevenzione delle resistenze.

L'articolazione degli interventi dovrà essere effettuata mediante il coinvolgimento di tutti gli stakeholders del partenariato, volto a favorire il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati, mediante un protocollo di intesa che ratifichi le azioni da intraprendere sul territorio e gli impegni concertati con tutti gli stakeholders della filiera.

La Giunta regionale adotterà con successivo provvedimento, a seconda delle colture e degli areali di produzione in cui si sono evidenziati i superi nei valori monitorati, ulteriori misure di riduzione degli impatti sui corpi idrici, così come richiesto dalla Direttiva Quadro Acque, finalizzate a ricondurre lo stato chimico e lo stato ecologico delle acque superficiali allo stato definito "Buono" dalla medesima Direttiva. Tali misure riguardano:

- 1) Adesione a uno dei seguenti sistemi di certificazione;
 - di produzione Biologica, come definito dal Reg. CE 834/07 e s.m.i., metodo di coltivazione caratterizzato dall'utilizzo prevalente di risorse rinnovabili nell'ambito dei sistemi agricoli organizzati a livello locale, che prevede rotazioni colturali, impiego di specie e varietà resistenti e metodi di lotta biologica, riutilizzo di sottoprodotti di origine animale o vegetale, divieto di sostanze di sintesi (fertilizzanti, fitosanitari, antibiotici);
 - di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI), sistema di certificazione che ha come obiettivo quello di valorizzare le produzioni agricole ottenute in conformità ai disciplinari regionali di produzione integrata aggiornati annualmente dall'U.O.

Fitosanitario.

- di certificazione della sostenibilità, come ad es. Equalitas e VIVA, che oltre al rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata intendono migliorare le prestazioni della sostenibilità attraverso l'analisi degli indicatori aria, acqua, coltura praticata e territorio.
- 2) Favorendo la formazione/informazione e consulenza attraverso le Misure del PSR 2014/2020: Misura 1.1.1 "Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" che, tra l'altro, prevede apposite azioni formative nelle Tecniche di difesa nella produzione integrata e nell'agricoltura biologica, □ad es. bandi DGR n. 736 del 28 maggio 2018□ e attraverso la Misura 2.1.1 "Utilizzo dei Servizi di consulenza da parte delle aziende agricole" che prevede appositi percorsi di consulenza finalizzati ad orientare l'imprenditore agricolo verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: orticoltura, frutticoltura e viticoltura □bandi DGR n. 1940 del 21 dicembre 2018□. Al riguardo la Giunta regionale intende valutare l'avvio di percorsi formativi in relazione alla specificità territoriale e all'evoluzione tecnica nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari da sviluppare ai fini del raggiungimento dei crediti formativi per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (Decreto 22 gennaio 2014, Capitolo A.1.9, comma 1).
 - 3) Favorendo l'utilizzo di sistemi di recupero e trattamento per le acque di lavaggio mediante l'uso di "biobed" funzionali alla riduzione dell'inquinamento puntiforme che può essere originato da determinate tipologie di attrezzature, quali le irroratrici a recupero, nel caso di attrezzature con capacità >15 hl, e le barre a diserbo con ampiezza >8m. Con il termine "biobed" viene indicato genericamente un dispositivo nel quale confluiscono le acque derivanti dal lavaggio delle attrezzature di distribuzione dei prodotti fitosanitari; le miscele che residuano nelle botti al termine dei trattamenti antiparassitari e altri liquidi risultanti di sversamenti accidentali subiscono all'interno del "biobed" un procedimento di evaporazione forzata o naturale, favorita dal sole e dal vento, e/o vengono biodegradate all'interno di un substrato costituito da terreno aziendale e biomassa organica, ad esempio paglia.
 - 4) L'utilizzo diffuso nelle aziende agricole del sistema informativo regionale che permetterà la registrazione web e/o acquisirà la registrazione informatizzata dei trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari, su supporto dematerializzato ed interoperabile con gli archivi regionali ed il Fascicolo Aziendale del Produttore (DPR 503/1999). Ciò consentirà di elaborare output aziendali sugli effetti di mitigazione raggiunti, nonché puntuali valutazioni territoriali in termini di riduzione dell'impatto ambientale delle sostanze fitosanitarie rispetto alle tecniche di produzione convenzionale generalmente adottate nel contesto nazionale e regionale. A questo proposito, con la DGR n. 561 del 9 maggio 2019 l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in agricoltura è stata incaricata di progettare e realizzare in via sperimentale, un prototipo di un sistema informativo web per l'acquisizione organica dei dati compilati di tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari previsto all'art. 16, comma 3 e 4 del D.Lgs. 150/2012.
 - 5) Sottoscrizione di un protocollo di intesa che coinvolga in un sistema complessivo di Governance Enti Pubblici e privati, e Organizzazioni Professionali Agricole rappresentative, per la ratifica degli impegni di mitigazione ambientale da porre in atto al fine di responsabilizzare

tutta la filiera produttiva.

- 6) I risultati delle azioni di mitigazione che verranno adottate tramite protocollo d'intesa, volti alla limitazione/sostituzione nell'uso delle sostanze fitosanitarie che causano superi nelle acque superficiali, saranno monitorati nei diversi ambiti e colture del territorio regionale in cui tali sostanze sono utilizzate ai fini della difesa fitosanitaria. Le informazioni di monitoraggio ottenute permetteranno di dare adeguata risposta agli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE già contenuti nei Piani di Gestione delle Autorità di Distretto operanti in Veneto.

XV. Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale, di concerto con l'ULSS competente per territorio, sono individuate, ai sensi dell'art. II – Definizioni, le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. II, punto 13), i Siti altamente sensibili, le abitazioni e le pertinenze della popolazione interessata (come definita all'art. II, punto 2). Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'utilizzo di prodotti fitosanitari.
2. L'Amministrazione comunale, individua in ambiente urbano ai fini della gestione del verde:
 - a. le aree dove l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato;
 - b. le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi. In ogni caso i metodi e le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento.
3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.
4. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il titolare, prima della messa a dimora dell'impianto, deve presentare all'Amministrazione comunale, e alla ULSS competente per territorio, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia rurale – “Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse”. (Vedi facsimile di dichiarazione allegata).
5. Con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) (Allegato n.1 al verbale del 5 luglio 2017, “*Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2*”), la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione.

XVI. Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate ai sensi dell'art. XV, commi 1 e 2 del Regolamento, le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che:
 - a. recano in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale, ecc., e prodotti autorizzati per l'impiego in aree ed opere civili, fatte salve eventuali limitazioni d'uso previste in etichetta. L'utilizzo dei coadiuvanti è consentito solo se previsto nell'etichetta del prodotto fitosanitario;
 - b. in ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non devono riportare le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui Reg. CE n. 1272/2008 (H300⁷, H301⁸, H302⁹, H304¹⁰, H310¹¹, H311¹², H312¹³, H314¹⁴, H315¹⁵, H317¹⁶, H318¹⁷, H319¹⁸, H330¹⁹, H331²⁰, H332²¹, H334²², H335²³, H340²⁴, H341²⁵, H350²⁶, H351²⁷, H360²⁸, H361²⁹, H362³⁰, H370³¹, H371³², H372³³, H373³⁴). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale, sensibilizzanti, ai sensi del medesimo regolamento;
 - c. per i trattamenti mediante endoterapia ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che riportano le indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H302, H315, H319), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;
 - d. sono a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in particolare ai bambini. In tal caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo di 48 ore per il rientro della popolazione nell'area, fatte salve indicazioni specifiche in etichetta, mentre è fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione del dispenser o delle trappole.
3. Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polvere o in granuli per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o classificazione ed etichettatura di pericolo.
4. Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH 208⁽³⁵⁾ o classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, per trattamenti localizzati e ad esclusione delle piante ad alto fusto.
5. E' fatto obbligo di informare la popolazione attraverso cartelli adeguati e di immediata visibilità, in cui siano indicati il prodotto fitosanitario utilizzato, la data del trattamento, la sua finalità (es. diserbo, trattamento insetticida,...) e la durata del divieto di accesso all'area trattata. Nel caso in cui l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti indicazioni circa il

tempo di rientro per la popolazione, l'intervallo del tempo di rientro non potrà essere inferiore a 48 ore dalla fine del trattamento, salvo diversa disposizione dell'Autorità locale competente.

6. Nelle aree frequentate dalla popolazione, si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti durante l'orario di chiusura dell'area frequentata dalla popolazione, ed in ogni caso nell'orario di minore esposizione della popolazione, compresi i residenti.
7. Sulle alberature stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione "pericoloso per le api".
8. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del Regolamento.
9. Negli orti e giardini privati si utilizzano prioritariamente PF destinati agli utilizzatori non professionali o, in subordine, i PF autorizzati per l'agricoltura biologica. A tal fine le Amministrazioni comunali favoriscono azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei PF.

XVII. Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, individuate dalle Amministrazioni comunali, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:
 - a. 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 metri) in caso di:
 - prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 - H310 - H330 - H340 – H350– H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell'Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009. Con riferimento alle sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista delle sostanze candidate alla sostituzione che non si possono utilizzare nella fascia di rispetto di 40 m.
 - prodotti in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione, e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di rispetto non trattata può essere ridotta a 5 metri.
 - b. 30 metri (fascia di rispetto non trattata di 30 metri) in caso di:
 - prodotti contenenti le indicazioni di pericolo di cui al Reg. CE n.

1272/2008: H301, H311, H317, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H372.

- Nel caso di colture arboree ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene effettuata l'irrorazione tramite irroratrice a tunnel.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	X	
10 metri		X	X	X
10 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

- Nel caso di colture erbacee ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di due misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene dimostrato l'utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico" ⁽³⁶⁾	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	
10 metri		X	X
10 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

- c. 10 metri (fascia di rispetto non trattata di 10 metri) in caso di uso dei PF non compresi al comma 1) lettera a) e b) del presente articolo, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato. La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal confine, a condizione che siano applicate le misure di contenimento della deriva nelle modalità descritte al punto b di cui sopra, rispettivamente nel caso delle colture arboree e colture erbacee.

Nel caso di colture arboree:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	X	
5 metri		X	X	X
5 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

Nel caso di colture erbacee:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico"	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	
5 metri		X	X
5 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

2. Qualora nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari di vigneti o frutteti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall'esterno verso l'interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. XVII, comma 1. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l'altezza della coltura in filare.

3. Si raccomanda all'Autorità locale, a seguito di valutazione della situazione specifica del proprio territorio, l'imposizione di una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di colture arboree nelle aree adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. II, punto 13) e alle abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata (come definita all'art. II, punto 2).
4. In ogni caso, nell'esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della prevista fascia di sicurezza, è fatto obbligo di:
 - nel caso in cui i filari non siano paralleli alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni, interrompere la distribuzione quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
 - adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - eseguire il trattamento con velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore a 6 km/h ed una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l'efficacia del trattamento, limitando le perdite per deriva, la distanza tra ugelli e bersaglio deve essere la minima possibile;
 - in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per colture erbacee, individuare l'altezza ottimale della barra e, in ogni caso, non superare l'altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare (terreno o vegetazione). Relativamente alle irroratrici per colture arboree, adeguare il profilo di distribuzione a quello della pianta da trattare.
5. Relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in superfici agricole adiacenti ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-artistico, è possibile ridurre la fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50%. Sono comunque esclusi i prodotti di cui al precedente comma 1, lettera a), fermo restando che il trattamento fitosanitario può essere eseguito esclusivamente durante l'orario di chiusura di tali aree, ad almeno 8 ore prima della prevista riapertura. In presenza di barriere architettoniche che superano in altezza di almeno un metro la coltura, non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di rispetto.
6. In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle aree frequentate dalla popolazione e dalle abitazioni di almeno 50 metri.
7. Qualora i trattamenti fitosanitari vengano effettuati con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di abbattimento della deriva in caso di uso di PF non compresi al punto XVII comma 1., lettere a) e b).
8. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva installati nelle irroratrici previste per la diminuzione delle fasce di rispetto deve essere comprovata da idonea documentazione (es. fattura di acquisto degli ugelli con indicazione del tipo di ugello e della dimensione dello stesso, o

da certificazione rilasciata dai centri prova durante il controllo funzionale periodico delle attrezzature) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

9. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ad aree aperte al pubblico o comunque frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura di tali aree. E' fatto obbligo di sospendere il trattamento qualora siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente ai Responsabili delle aree aperte al pubblico.

XVIII. Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai Siti altamente sensibili

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti ai siti altamente sensibili individuati dalle Amministrazioni comunali, oltre a quanto previsto per le aree frequentate dalla popolazione, nella fascia di rispetto di 30 metri si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. XVII, comma 1. Deve inoltre essere prevista obbligatoriamente, sia per le colture arboree che per le colture erbacee, la presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta su tutta l'altezza tale da determinare una porosità ottica bassa, e avente un'altezza che superi almeno di un metro la coltura sottoposta a trattamento fitosanitario. Qualora la barriera non raggiunga i parametri di altezza e porosità bassa sopra indicati⁽³⁷⁾ si dovrà prevedere una barriera artificiale provvisoria della medesima altezza.
2. Per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il sito sensibile.
3. Per i nuovi impianti e i reimpianti di colture viticole e frutticole, in alternativa al metodo biologico da adottare obbligatoriamente al punto 1) del presente articolo, il titolare nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili, dovrà utilizzare per una fascia di rispetto di 30 metri varietà genetiche resistenti alle malattie.
4. In caso di presenza di habitat di interesse naturalistico e di vincoli ambientali, il Sindaco con apposita ordinanza, in veste di Autorità sanitaria locale, ai fini della tutela della salute, può prescrivere l'installazione della barriera artificiale provvisoria e/o la messa a dimora della siepe arboreo/arbustiva.
5. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ai siti altamente sensibili è vietata nelle ore di apertura e di presenza dell'utenza, qualora la presenza dell'utenza sia continuativa nelle 24 ore, è fatto obbligo concordare con la Direzione degli Istituti stessi il momento migliore per l'irrorazione. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente al Responsabile dell'Istituto.

XIX. Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie

1. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei

seguenti casi:

- a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
 - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
 - c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.
2. Qualora il trattamento con PF venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (Figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere:
 - i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata e le finalità del trattamento;
 - la data del trattamento;
 - la durata del divieto di accesso all'area trattata.
 3. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
 4. È fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.
 5. Nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle zone frequentate dalla popolazione l'utilizzatore professionale deve posizionare un cartello (Figura 1) comprendenti le indicazioni riportate al comma 2 del presente articolo. Qualora i trattamenti vengano effettuati negli orari di apertura e di presenza dell'utenza almeno 24 ore prima dell'inizio dei trattamenti deve essere informato il Responsabile dell'Area sensibile con le modalità concordata con le parti.

XX. Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde)

- a. L'utilizzatore professionale è tenuto ad informare preventivamente il responsabile dell'azienda agricola, dell'Ente o, comunque, dell'area presso cui effettua il trattamento, in merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari.
- b. L'informazione deve riguardare, in particolare:
 - il rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
 - il rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto);
 - L'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

XXI. Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.)

- a. L'utilizzatore non professionale deve dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati in prossimità di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili tramite l'esposizione di cartelli indicanti, almeno, le informazioni relative a data e ora di inizio del trattamento e di fine del divieto di accesso; indicazione dell'area interessata dal trattamento e del prodotto fitosanitario e sostanza attiva utilizzati.
- b. Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato i confinanti possono essere informati con avvisi verbali in merito alle informazioni di cui al precedente comma.
- c. Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di Siti altamente sensibili, almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento deve essere informato il responsabile della struttura interessata con le modalità preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto dei contenuti previsti al precedente comma a).

XXII. Altri obblighi di informazione

- a. Qualora si verificasse un'immissione accidentale di prodotti fitosanitari al di fuori dell'area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati (responsabile dell'area contaminata, persone potenzialmente esposte) la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di pericolosità, il tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) e il tempo di rientro. Se necessario, devono essere adottate le "Misure in caso di rilascio accidentale" riportate alla Sezione 6 della SDS dei prodotti fitosanitari utilizzati.
- b. Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le relative sostanze attive impiegate. Le informazioni dovranno essere fornite con le medesime modalità con cui è pervenuta la richiesta, tenendone adeguata registrazione (data, azienda agricola richiedente, informazioni fornite, ecc.).
- c. Ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi all'Autorità competente.
- d. L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti la cartografia di cui all'art. XV, comma 3, e le misure di controllo alternative ai prodotti chimici adottate.

XXIII. Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali

1. Fermi restando gli indirizzi generali per il corretto impiego dei PF, gli utilizzatori non professionali devono applicare almeno le seguenti misure:
 - a. il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere:
 - chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti (alimenti, mangimi, ecc.) o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - sempre custodito mentre è aperto;

- dotato di sistemi di contenimento per poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente.
- b. i prodotti fitosanitari devono essere stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
- c. prima dell'inizio dei trattamenti verificare che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
- d. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente;
- e. i prodotti fitosanitari, le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le relative attrezzature non devono essere lasciati incustoditi e devono essere tenuti fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
- f. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire; gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- g. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in etichetta;
- h. in caso di danneggiamento delle confezioni di prodotti fitosanitari, queste devono essere sistemate, unitamente alle eventuali perdite, in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto per il successivo smaltimento;
- i. non riutilizzare gli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari;
- j. evitare di avere miscela fitoiatrica residua al termine del trattamento;
- k. i rifiuti, quali ad esempio i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, gli imballaggi vuoti, la miscela fitoiatrica residua non riutilizzata, i materiali contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

XXIV. Registro dei trattamenti e altre documentazioni previste per gli utilizzatori professionali

1. L'articolo 16 del D.Lgs n. 150/2012 ridefinisce gli aspetti applicativi del Registro dei trattamenti, nel quale devono essere annotati tutti i trattamenti effettuati.
2. Il Registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici relativi all'azienda/Ente;
 - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture con indicazione della data del trattamento;
 - denominazione prodotto fitosanitario utilizzato e quantità impiegata;
 - denominazione della coltura trattata;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; in ambito extra-agricolo, se opportuno, potrà essere indicata la denominazione della via o dell'area interessata indicando, dove pertinente, l'estensione anche lineare della superficie trattata;
 - avversità che ha reso necessario il trattamento;
 - ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.
3. Il Registro dei trattamenti, che deve essere conservato per i tre anni

successivi a quello di compilazione e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, va compilato anche per i trattamenti fitosanitari eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate e per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.). Sono esentati dalla compilazione solo i soggetti che utilizzano PF esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo. In particolare è necessario:

- conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore che lo deve sottoscrivere, il "Registro" nel quale deve essere annotato l'avvenuto trattamento entro 30 giorni dall'utilizzo dei PF, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione;
 - conservare in copia insieme al "Registro", i DDT e le fatture d'acquisto o gli scontrini fiscali parlanti dei PF;
 - in caso di smarrimento o distruzione del "Registro", dare immediata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio.
4. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
 5. L'utilizzo professionale di PF in ambito extra agricolo (es. aree verdi aperte al pubblico – campi sportivi, pertinenze di strutture ricettive, ecc) deve essere in ogni caso riportato nel registro dei trattamenti.
 6. Per quanto riguarda la compilazione del registro dei trattamenti si dovrà tener conto delle evoluzioni che la Giunta regionale valuterà di introdurre a seguito dell'approvazione della DGR n. 561 del 9 maggio 2019 "Incarico ad AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – per la progettazione e realizzazione, in via sperimentale, di un prototipo di sistema informatico web per l'acquisizione organica dei dati contenuti nei sistemi di compilazione e tenuta del registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari previsto dall'art. 16 comma 3 e 4 del D,Lgs. 14 agosto 2012, n. 150" per monitorare l'uso in agricoltura dei prodotti fitosanitari e mitigare le pressioni riscontrate sulle acque.
 7. Altre registrazioni e documentazioni previste per gli utilizzatori professionali:
 - la regolazione o taratura, i controlli tecnici periodici e la manutenzione delle attrezzature, ai sensi della normativa vigente, sono da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso;
 - la dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva e la riduzione delle fasce di rispetto non trattate deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati, ecc.) da conservare presso il centro aziendale.

XXV. Operazioni successive al trattamento

1. E' importante pianificare in modo preciso il volume di distribuzione per evitare che nella macchina irroratrice resti una parte di miscela inutilizzata; qualora ciò accadesse, il residuo va diluito in rapporto di almeno 1/100 e ridistribuito sull'appezzamento dopo che le parti vegetali siano asciugate; in questo modo, se i calcoli effettuati per preparare la miscela erano corretti, il dosaggio per ettaro non verrà superato.
2. Qualora non sia possibile ridistribuirla in campo, la miscela residua dovrà

- essere raccolta in un contenitore che verrà ritirato da società specializzate per la raccolta e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.
3. Se si rende necessario il lavaggio interno dell'irroratrice con il riutilizzo in campo della miscela, anche in questo caso, prima della distribuzione, si rende necessaria una diluizione con un volume di acqua pulita pari a 100 volte il residuo stesso.
 4. Per i lavaggi esterni si dovrà favorire l'utilizzo di sistemi di recupero e trattamento per le acque di lavaggio, ad esempio mediante l'uso di "biobed" funzionali alla riduzione dell'inquinamento puntiforme che può essere originato da determinate tipologie di attrezzature, quali le irroratrici a recupero, nel caso di attrezzature con capacità >15 hl, e le barre a diserbo con ampiezza >8m. Con il termine "biobed" viene indicato genericamente un dispositivo nel quale confluiscono le acque derivanti dal lavaggio delle attrezzature di distribuzione dei prodotti fitosanitari; le miscele che residuano nelle botti al termine dei trattamenti antiparassitari e altri liquidi risultanti da sversamenti accidentali subiscono all'interno del "biobed" un procedimento di evaporazione forzata o naturale, favorita dal sole e dal vento, e/o vengono biodegradate all'interno di un substrato costituito da terreno aziendale e biomassa organica, ad esempio paglia.
 5. Per lo smaltimento dei contenitori vuoti bisogna ricordare che i contenitori di PF vuoti e bonificati sono classificati rifiuti speciali non pericolosi, mentre i residui di miscela di PF e i PF revocati sono classificati rifiuti speciali pericolosi. Si dovrà pertanto avviare i rifiuti a smaltimento tenendo conto della loro classificazione.
 6. I contenitori dei PF, una volta svuotati del loro contenuto, non possono venire riutilizzati per nessun motivo e non possono essere smaltiti utilizzando i normali cassonetti per rifiuti urbani. E' vietato inoltre bruciarli, interrarli o abbandonarli nell'ambiente. I contenitori vuoti possono rappresentare non solo causa di inquinamento, ma anche un pericolo per le persone. In ogni caso, l'onere per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali, è sempre a carico del soggetto che ha prodotto i rifiuti.
 7. La metodologia da seguire nella bonifica dei contenitori vuoti si diversifica a seconda che si tratti di lavaggio manuale o meccanico (con ugello lava-barattolo).
 8. Nel caso di lavaggio manuale si deve:
 - immettere una quantità di acqua pulita nel contenitore pari al 20% - 30% della sua capacità;
 - chiudere il contenitore e agitare bene il contenitore;
 - trasferire il refluo nell'irroratrice, per l'utilizzo nel trattamento fitosanitario o se non possibile smaltire come rifiuto speciale pericoloso;
 - far sgocciolare il contenitore;
 - ripetere tale procedura per almeno 3 volte.Nel caso di lavaggio meccanico si procede nel modo seguente:
 - utilizzare una pressione dell'acqua di almeno 3,0 bar con una portata minima di 4,5 litri/minuto;
 - il tempo di lavaggio deve essere di almeno 40 secondi;
 - il tempo di sgocciolamento deve essere pari ad almeno 60 secondi.
 9. Per il lavaggio dei contenitori è altresì possibile utilizzare gli ugelli lava-barattoli presenti all'interno dei pre-miscelatori o nel filtro a cestello posizionato all'interno dell'apertura principale del serbatoio della macchina irroratrice.
 10. Lo smaltimento si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:
 - a. I contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi

chiusi ermeticamente e identificati mediante l'apposizione di un'etichetta riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, Codice Fiscale, tipologia del rifiuto (codice CER). Tali sacchi, per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere stoccati in condizioni di "deposito temporaneo" secondo le modalità di cui alla definizione dell'art. 183 lett. bb), del D.Lgs.

n. 152/2006; posti al riparo dal dilavamento meteorico, nel deposito dei PF o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli purché posizionati in un'area separata, appositamente dedicata, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei PF; devono essere conferiti a smaltitori autorizzati e/o, ove i regolamenti locali lo permettano, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti autorizzati.

- b. I contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere loro volta stoccati secondo le medesime modalità sopra riportate (deposito temporaneo) e smaltiti secondo la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e pertanto consegnati a raccoglitori/smaltitori autorizzati, accertandosi che i soggetti che effettuano il trasporto siano iscritti all'Albo Gestori Ambientali per la categoria specifica (es. Trasporto di rifiuti non pericolosi, trasporto di rifiuti pericolosi).

XXVI. Misure specifiche per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei PF nelle aree ad esclusivo uso privato

- a. Anche nelle aree ad esclusivo uso privato è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi, privilegiando il ricorso a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le quantità impiegate e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.

- b. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari deve privilegiare prodotti contenenti sostanze attive

ammesse in agricoltura biologica di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 889/08 e s.m.i.

Gli utilizzatori non professionali devono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari destinati all'uso non professionale, indipendentemente dal possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo. Nel caso di trattamenti di "lotta obbligatoria" potranno impiegare prodotti fitosanitari ad uso professionale solamente se in possesso dell'abilitazione all'acquisto ed uso (art. 9 D.Lgs. 150/12).

XXVII. Gestione rimanenze prodotti fitosanitari.

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

XXVIII. Sanzioni e azioni di controllo.

1. Le violazioni delle norme sul corretto acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari sono sanzionate secondo le disposizioni legislative e normative che regolamentano la materia.
2. Qualora l'utilizzo di prodotti fitosanitari risulti essere lesivo

- dell'incolumità o del rispetto ambientale deve essere segnalato alle autorità (Sindaco, Aziende, ULSS, etc..) competenti per territorio per i necessari provvedimenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora il fatto non costituisca reato le violazioni alle norme del presente Regolamento, secondo quanto disposto dalla DGR n. 1133/2017, sono accertate da:
 - il Servizio regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"*;
 - le ULSS competenti per territorio;
 - l'AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
 4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, così come per le contestazioni avverso le sanzioni comminate si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare la DGR n. 1133/2017, all'Allegato A, ha approvato il modello di verbale di accertamento e contestazione da utilizzare in Sede di controllo, nonché le seguenti modalità da attivare per la trasmissione del verbale di accertamento, contestazione e notifica:
 - venga trasmesso al Sindaco competente per territorio copia del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo;
 - entro 30 giorni dalla data di contestazione e notificazione il trasgressore possa presentare scritti difensivi o chiede di essere sentito dal Sindaco stesso;
 - il Sindaco, valutate le motivazioni difensive, ha facoltà di inviare ordinanza relativa all'ingiunzione o all'archiviazione in base all'art. 18 della Legge 689/1981;
 - venga trasmesso all'Ufficio accertatore il riscontro del versamento o dell'ordinanza del Sindaco;
 - qualora l'Ufficio accertatore non riceva comunicazione di avvenuto pagamento, trascorsi 60 giorni dalla notifica, lo stesso Ufficio provvederà ad inviare rapporto scritto al Sindaco, in base all'art. 17 della Legge 689/1981;
 - il Sindaco, ricevuto il rapporto, dovrà emettere ordinanza di pagamento della sanzione;
 - venga dato annualmente (entro 31 dicembre) riscontro alla Regione Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, – mediante una relazione dettagliata sulle attività di controllo svolte e sulle sanzioni emesse, così come stabilito al punto 5) del deliberato della DGR n. 1133/2017.
 5. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da altre norme specifiche e fatto salvo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 24 del D.Lgs n. 150/2012 così come esplicitate nell'Allegato A.
 6. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

FAC SIMILE

Al sig. Sindaco del Comune di ⁽¹⁾

All' Azienda ULSS n. di ⁽²⁾

Oggetto: Dichiarazione di ⁽³⁾ (impianto/ reimpianto) di ⁽⁴⁾ (frutteto/vigneto).
Regolamento Polizia Rurale "uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili".

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ via _____
C.F. _____ in qualità di titolare/rappresentante legale della Ditta
_____ CUA _____, con sede in
via _____ CAP _____, Comune _____,
Prov. _____, tel. _____, mail @ _____.

Consapevole delle proprie responsabilità civili e penali:

DICHIARA

1) Di realizzare l'intervento di messa a dimora di una superficie destinata a: _____ ⁽⁴⁾ (frutteto/vigneto),
nel Comune di _____, da effettuarsi sul/i foglio/i
n. _____ mappale/i _____ di ettari _____, con decorrenza _____.

2) Di rispettare le prescrizioni minime secondo quanto prescritto dal Regolamento Polizia Rurale del Comune di
_____ approvato con _____ del _____ per i trattamenti
fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e gruppi vulnerabili.

3) Di essere consapevole che è facoltà dell'Autorità locale di imporre una fascia di rispetto non coltivata pari ad
almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole adiacenti a siti
altamente sensibili, aree frequentate da gruppi vulnerabili o abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione
interessata, individuati ai sensi art. 5 comma 1, del Regolamento comunale di Polizia Rurale vigente.

Luogo _____ il _____

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

IL RICHIEDENTE

PUNTI ESPLICATIVI

(1) Al Sindaco del Comune dove viene piantato o reimpianto il frutteto/vigneto.

(2) All'Azienda ULSS competente per territorio dove viene piantato o reimpiantato frutteto/vigneto.

(3) specificare se trattasi di nuovo impianto o di reimpianto di frutteto o vigneto.

(4) specificare se trattasi di frutteto o vigneto.

La comunicazione deve essere inviata tramite pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con la presente si informa preventivamente gli Enti in indirizzo, che trattasi di colture che richiedono l'impiego di prodotti fitosanitari, disciplinati dal
DLgs. n. 150 del 14/08/2012 e dal Decreto Interministeriale 22/01/2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: <<Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi>>".

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle Aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI	
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE E FINALITA' TRATTAMENTO:	
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)

Note

1. Al fine di acquisire una completa conoscenza di tutte le problematiche (agronomiche, ambientali e sanitarie), connesse all'uso dei PF e l'adozione di comportamenti di scrupolosa attenzione per i pericoli che un loro non corretto utilizzo può determinare per l'ambiente e la salute umana, si segnala la guida per il corretto impiego dei PF. (<http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5618>)

2. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale nel documento di orientamento del Ministero della Salute *“Misure di mitigazione per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento”* ha definito che sono da considerarsi rilevanti allo scopo di proteggere la vita acquatica, tutti i corpi idrici superficiali o naturali, permanenti e temporanei, ad eccezione di:

- a. scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti contemporaneamente;
- b. adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- c. pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

Non rientrano tra questi corpi idrici le risaie, soggette ad altro tipo di valutazione e protezione ambientale.

La larghezza della fascia di rispetto di un corpo idrico si misura a partire dal ciglio dell'argine.

3. Il Trasporto, i veicoli e la normativa ADR.

ADR è l'acronimo di “Accord Dangereuses Route”, sintesi di “Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, ossia “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Dal 1° Gennaio 1997, l'applicazione delle norme dell'ADR è diventata obbligatoria anche per i trasporti interni, in virtù dell'intenzione dell'Unione Europea di realizzare il mercato unico anche in questo settore (Direttiva n. 94/55/CEE del 21/11/1994).

Considerata la complessità della normativa, si forniscono solo alcune indicazioni generali.

Le sostanze sono state suddivise in CLASSI (da 1 a 9); alle sostanze delle diverse classi viene assegnato un CODICE DI CLASSIFICAZIONE (numeri + lettere) in base alle loro caratteristiche di pericolosità, infine, le sostanze sono suddivise in GRUPPI DI IMBALLAGGIO a seconda del grado di pericolo che presentano.

Non tutti i trasporti di merci pericolose sono soggetti all'ADR e quindi possano essere trasportate in regime di esenzione ADR.

E' prevista l'esenzione totale in base al quantitativo trasportato o alla tipologia di imballaggio in una serie di situazioni:

- tipologie particolari di trasporti effettuati da ditte a clienti o per auto rifornimento;
- trasporti di merci imballate in piccole quantità;
- trasporto imballaggi vuoti non ripuliti.

L'esenzione parziale è prevista invece quando le quantità complessive o la somma delle quantità delle diverse merci non supera i limiti di una tabella la quale suddivide le sostanze pericolose in categorie di trasporto (da 0 a 4) all'interno delle quali si trovano sostanze di classi diverse. Per ogni categoria di trasporto, viene fissata una quantità complessiva che non deve essere superata per poter “accedere” alle esenzioni dall'ADR.

Nelle schede di sicurezza di ogni PF sono riportate le informazioni in merito al trasporto stradale.

L'utilizzatore, per conoscere la quantità massima di prodotto che può essere trasportato direttamente deve fare riferimento al proprio rivenditore/fornitore.

4. Nelle zone di rispetto, individuate dall'Amministrazione regionale su proposta della competente Autorità d'Ambito (AATO) o in loro assenza nei 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione è vietato l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o PF (D.Lgs. n. 152/06, art. 94). Per punto di captazione la norma intende sia i pozzi per la captazione di acque sotterranee, che le opere di presa acque superficiali. Si tratta prevalentemente di opere di presa a servizio di pubblici acquedotti, salvo casi particolari di opere di presa a servizio per esempio di stabilimenti di imbottigliamento acque minerali o di stabilimenti alimentari o anche laddove l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emungimento abbia stabilito un'area di salvaguardia (nel caso per esempio di approvvigionamento per scopi igienico sanitari in comuni o zone prive di acquedotto).

5)Ministero della Salute – Banca dati dei PF: http://www.salute.gov.it/fitosanitariWeb_new/FitosanitariServlet

6. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale nel documento di orientamento del Ministero della Salute *“Misure di mitigazione per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento”* ha definito le misure di mitigazione della deriva che si distinguono in:

- indirette, che riducono l'esposizione alla deriva del corpo idrico da proteggere. Si tratta di sistemi di captazione quali fasce di rispetto o barriere verticali (es. siepe, rete antigrandine).
- dirette, che riducono la generazione di deriva. Si tratta principalmente di dispositivi tecnici che agiscono sulla formazione delle gocce e l'orientamento dell'irrorazione.

7. H300 – Letale se ingerito

8. H301 – Tossico se ingerito

9. H302 – Nocivo se ingerito

10. H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
11. H310 – Letale a contatto con la pelle
12. H311 – Tossico per contatto con la pelle
13. H312 – Nocivo per contatto con la pelle
14. H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
15. H315 – Provoca irritazione cutanea
16. H317 – Può provocare una reazione allergica della pelle
17. H318 – Provoca gravi lesioni oculari
18. H319 – Provoca grave irritazione oculare
19. H330 – Letale se inalato
20. H331 – Tossico se inalato
21. H332 – Nocivo se inalato
22. H334 – Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
23. H335 – Può irritare le vie respiratorie
24. H340 – Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
25. H341 – Sospettato di provocare alterazioni genetiche<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
26. H350 – Può provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
27. H351 – Sospettato di provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
28. H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
29. H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
30. H362 – Può essere nocivo per i lattanti al seno
31. H370 – Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
32. H371 – Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
33. H372 – Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
34. H373 – Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
35. EUH208 – Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare reazione allergica
36. Getto asimmetrico – sulle barre irroratrici per le colture erbacee montato all'estremità della barra permette di limitare l'erogazione della miscela fitoiatrice soltanto al di sotto della barra stessa, con distribuzione del liquore più precisa lungo i margini del campo e riducendo la deriva verso l'esterno. L'utilizzo di ugelli di fine barra riduce la deriva del 25%.
37. Soprattutto nel caso di trattamenti a colture arboree, ma anche per colture erbacee, la deriva può essere ridotta inserendo nella fascia di rispetto barriere verticali in grado di intercettarla (siepi, alberature, frangivento artificiali). L'inserimento di barriere verticali può permettere di ridurre la deriva anche oltre il 90% con barriere ottimali. Una caratteristica particolarmente importante della barriera vegetata o artificiale è la porosità ottica, data dalla frazione di spazi vuoti, che possono farsi attraversare dalla luce. Una siepe molto fitta ha quindi una porosità molto bassa (es. ha il 5% di spazi vuoti), una siepe di media fittezza ha una porosità del 30-40%, e in assenza di siepe si considera una porosità del 100%. La porosità ottica condiziona la capacità di intercettazione della deriva e con barriere vegetate la migliore intercettazione si ha con barriere fitte, con porosità ottica inferiore al 35%.
Si ricorda che l'altezza della barriera vegetale deve superare di un metro l'altezza della coltura e che qualora la barriera non raggiunga l'altezza e la porosità ottica bassa, si dovrà inserire provvisoriamente, ovvero fino al raggiungimento dell'altezza desiderata della barriera vegetale, una barriera artificiale (reti antigrandine a maglia stretta e reti antipioggia).

Nel caso delle siepi si devono scegliere le specie ricomprese nell'elenco delle specie ammissibili individuate nell'allegato tecnico 11.1 della scheda intervento PSR Veneto 2014/2020 n. 10.1.3 della DGR n. 440 del 31/03/2015 riportate di seguito per comodità. (*Berberis vulgaris* L., *Cornus mas* L., *Cornus sanguinea* L., *Coronilla emerus* L., *Cotinus coggygria* Scop., *Euonymus europaeus* L., *Hippophae rhamnoides* L., *Laburnum anagyroides* Medik., *Phillyrea angustifolia* L., *Prunus mahaleb* L., *Prunus spinosa* L., *Rhamnus catartica* L., *Rhamnus frangula* L., *Rosa Canina* L., *Salix apennina*, *Salix caprea* L., *Salix cinerea* L., *Salix elaeagnos*, *salix purpurea* L., *Salix triandra* L., *Sambucus nigra* L., *Tamarix gallica* L., *Viburnum lantana* L., *Viburnum opulus* L.), *Acer campestre* L., *Carpinus betulus* L., *Celtis australis* L., *Cercis siliquastrum* L., *Juglans regia* L., *Morus alba*, *Morus nigra* L., , *Platanus x hispanica* Münchh., *Populus alba* L., *Populus nigra* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L. *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus pubescens* Willd., *Quercus robur* L., *Quercus petraea* (Mattus.)Liebl., *Robinia pseudacacia* L., *Salix alba* L., *Tilia cordata* Mill., *Tilia platyphyllos* Scop., *Ulmus minor* Miller.

GLOSSARIO

A

Acaricida: prodotto fitosanitario (PF) idoneo per controllare gli acari.

Acropeto: movimento di un prodotto fitosanitario all'interno della pianta, dal basso verso l'alto.

Acuprico: anticrittogamico non contenente rame.

Adulticida: prodotto idoneo impiegato contro i parassiti animali allo stadio di adulti.

Aficida: prodotto idoneo impiegato per il controllo degli afidi.

Agricoltura biologica: rappresenta un metodo di produzione compatibile con l'ambiente che, per la difesa e la nutrizione delle colture, si basa sull'abolizione delle sostanze chimiche di sintesi ad eccezione dei composti rameici (idrossidi, ossicloruri) che possono essere impiegati. Tale tipo di agricoltura è stata regolamentata per la prima volta a livello comunitario nel 1991 con il Regolamento n. 2092/91/CE. Nel giugno del 2007 è stato adottato un nuovo Regolamento CE per l'agricoltura biologica, Regolamento n. 834/2007/CE, che abroga i precedenti ed è relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici sia di origine vegetale che animale (compresa l'acquacoltura).

Agricoltura sostenibile: è quella che, oltre a produrre alimenti e altri prodotti agricoli, è anche economicamente vantaggiosa per gli agricoltori, rispettosa dell'ambiente, socialmente giusta, contribuendo a migliorare la qualità della vita sia degli agricoltori che dell'intera società.

Agrofarmaco: sinonimo di "PF".

Algicida: prodotto impiegato per combattere le alghe.

Anticrittogamico: PF che ha la proprietà di combattere le crittogame. Si distinguono in antimicotici (combattono i funghi) e antibatterici (combattono i batteri).

Antideriva: prodotto additivo che si unisce alla miscela antiparassitaria per diminuire l'effetto deriva.

Aumenta la viscosità ottenendo gocce più grosse e pesanti.

Antidoto: sostanza o cura che viene eseguita per neutralizzare l'effetto di un avvelenamento da fitofarmaci in genere somministrabile da un medico.

Antievaporante: prodotto additivo che si unisce alla miscela antiparassitaria dopo il trattamento.

Antigerminello: prodotto ad azione erbicida che controlla le infestanti nel periodo che intercorre tra la fase di germinazione dei semi e la fase di plantula.

Antigermogliante: fitoregolatore capace di impedire la germogliazione (ad esempio dei tuberi di patata).

Antischiuma: additivo capace di impedire la formazione di schiuma durante la preparazione delle miscele antiparassitarie.

Antisporulante: prodotto che agisce sui funghi impedendo che questi differenziano i loro organi di disseminazione.

Assuefazione: si manifesta quando gli insetti, gli acari o i funghi diventano meno sensibili ad una determinata sostanza attiva a seguito di trattamenti ripetuti.

Atomizzatore: macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce.

Attrattivo sessuale: si dice di particolari prodotti che emanano il caratteristico odore delle femmine per richiamare il maschio della stessa specie. Tali sostanze costituiscono la base per l'attuazione di programmi di lotta integrata che prevedono l'uso di trappole innescate con tali prodotti, per il monitoraggio e la definizione di soglie di intervento per le specie dannose delle colture agricole, come pure per la messa in atto di tecniche di difesa basate sulla cattura in massa e la confusione sessuale.

Ausiliare: organismo utile che esplica la propria attività ostacolando lo sviluppo delle popolazioni di insetti e acari dannosi all'agricoltura. Gli ausiliari sono costituiti soprattutto da artropodi (indicati con il nome di entomofagi) e da entità patogene (funghi, virus e batteri).

Autorizzazione di un prodotto fitosanitario: atto amministrativo mediante il quale l'Autorità competente di uno Stato membro autorizza l'immissione sul mercato di un PF nel suo territorio (Regolamento (CE) 1107/2009 art.3).

Avvertenza: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo; si distinguono due gradi di pericolo: a) pericolo: avvertenza per categorie di pericolo più gravi; attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).

Azione di copertura: azione specifica di un PF che agisce esclusivamente sulla superficie del vegetale trattato; è soggetto al dilavamento.

B

Bagnante: coadiuvante che migliora la distensione della miscela antiparassitaria favorendo, in pratica, l'aumento dell'area che una determinata quantità di liquido può ricoprire, favorendo una più regolare distribuzione del PF.

Basipeto: movimento di un PF, all'interno della pianta, dall'alto verso il basso.

Battericida: PF impiegato per il controllo dei batteri.

Biocida: si intende il principio attivo e il preparato contenente uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo per la salute umana o animale e per combattere gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati.

Brachizzante: composto organico di sintesi, usato per rallentare lo sviluppo vegetativo delle piante allo scopo di ridurre la taglia e di favorirne l'irrobustimento e l'attività produttiva. I brachizzanti agiscono inibendo i fattori naturali di crescita che regolano l'allungamento cellulare.

Buona pratica: si intende la modalità di lavoro che tiene conto delle proprietà dei formulati utilizzati, delle caratteristiche delle macchine e dell'irroratrice, dell'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e della formazione degli operatori addetti. Con il concetto di "buona pratica" si intende quindi una modalità di lavoro nella quale, in base alla valutazione condotta ed agli eventuali interventi migliorativi effettuati, il rischio possa essere considerato ragionevolmente basso e quindi accettabile.

C

Captaspore: apparecchiatura idonea per il monitoraggio delle spore di funghi presenti nell'aria.

Cattura massale: metodo di lotta basato sul contenimento della popolazione di fitofagi mediante l'impiego di trappole a feromoni in grado di catturare un numero elevato di individui.

Categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità di pericolo (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).

Cicatrizzante: fisiofarmaco in grado di favorire la formazione del callo di cicatrizzazione nelle ferite provocate dalla potatura, da un innesto o da traumi su piante legnose.

Citotropico: si dice di un PF che effettua una penetrazione superficiale negli organi della pianta limitata ai primi strati di cellule sottostanti l'epidermide senza venire quindi traslocato.

CL 50 (concentrazione letale 50): indica la concentrazione di sostanza attiva che causa la morte del 50% degli animali trattati. Viene espressa in parti per milione (ppm).

Classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).

CLP o Regolamento CLP: Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Coadiuvante: sostanza priva di attività biologica che, se aggiunta alla formulazione di un PF ne migliora l'azione.

Coformulanti: le sostanze o i preparati che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un PF o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti.

Compatibilità: determina la possibilità o meno di unire due o più PF in una miscela senza che ciò provochi fitotossicità o diminuzione dell'efficacia dei singoli prodotti.

Concentrazione: quantità di sostanza attiva contenuta in un determinato PF (g/l, g/Kg).

Concentrazione d'impiego: quantità di principio attivo o di PF nell'unità di volume o di massa di una miscela antiparassitaria al momento dell'impiego (g o ml/hl, Kg o l/ha).

Concia: trattamento ai semi allo scopo di prevenire l'attacco di parassiti animali e vegetali.

Confusione sessuale: il metodo consiste nel diffondere nell'aria il feromone sessuale che emette la femmina di ogni specifico insetto bersaglio, in misura tale da impedire al maschio di localizzarla e di fecondarla. Il mancato accoppiamento determinerà una popolazione di insetti assai diminuita e di conseguenza un minor danno ai frutti.

Controllo funzionale: insieme delle verifiche e dei controlli che serve a valutare la corretta funzionalità di una macchina irroratrice. Obbligatorio ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 150/2012, è effettuato presso centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome, sulla base di linee guida definite.

Copertura: si dice di un PF che esercita la sua azione soltanto sulle superfici vegetali su cui è presente; non penetra negli organi della pianta, è dilavabile e degradabile dagli agenti atmosferici.

Cuprico: anticrittogamico a base di rame (ossicloruro, solfato di rame, ecc.).

D

Degradazione: passaggio di una sostanza inorganica o organica da una forma complessa ad una più semplice; questo processo può essere il risultato dell'azione di microorganismi, acqua, aria, luce solare od altri agenti.

Deriva: fenomeno in base al quale, durante l'irrorazione la miscela antiparassitaria, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, raggiunge colture o abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato.

Diagnosi: individuazione di una malattia.

Difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei PF e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario.

Disciplinare di produzione integrata: sono delle norme tecniche predisposte dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto e approvate dal Gruppo Difesa Integrata istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che indicano i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.

Diserbante: detto anche erbicida, sono sostanze utilizzate per il controllo delle malerbe o piante infestanti.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata alla protezione personale del lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza durante il lavoro.

DL 50 (Dose Letale 50): indica la quantità di sostanza attiva che causa la morte del 50% degli animali trattati. Viene espressa in milligrammi di sostanza attiva per ogni Kg di peso dell'animale di laboratorio.

Dose d'impiego: la dose di PF distribuibile per unità di superficie (viene espressa in kg/ha). Talora impropriamente la dose di impiego viene riferita alla quantità d'acqua (gr/hl), oppure viene espressa in percentuale sulla medesima.

Dry Flowable (DF): formulazione in microgranuli idrodispersibili. Il DF non fa polvere ed ha un'ottima dispersibilità in acqua.

E

EC: concentrato (liquido, soluzione) emulsionabile.

EG: granuli emulsionabili.

Emulsione: formulazione per trattamenti liquidi, in genere oleosa.

Endoterapico: sostanza che esplica la sua azione all'interno degli organi delle piante trattate.

Erbicida di post-emergenza: erbicida che viene distribuito dopo l'emergenza della coltura agraria e su malerbe già nate.

Erbicida di pre-emergenza: erbicida che viene distribuito a scopo preventivo, prima del prevedibile verificarsi dell'emergenza di una coltura agraria.

Erbicida: sinonimo di diserbante.

ES: emulsione per trattamento ai semi.

Esofarmaco: PF che svolge la propria azione all'esterno degli organi delle piante.

Etichetta: insieme delle indicazioni commerciali, tecniche e tossicologiche dei PF, incollata o stampata direttamente sulla confezione.

EW: emulsione acquosa.

F

Feromone: sostanza volatile secreta dall'organismo animale, che consente scambi istantanei di messaggi fra insetti della medesima specie.

Fisiopharmaco: prodotto in grado di prevenire o curare le fisiopatie.

Fisiopatia: alterazione dovuta a fattori abiotici quali: sbalzi termici, traumi, ozono, ecc.

Fitofarmaco: sinonimo di "PF".

Fitoregolatore: sostanza capace di controllare e regolare l'accrescimento delle piante. Si tratta di sostanze prodotte dalle stesse piante per regolare i processi fisiologici. Lo stesso termine viene utilizzato per quei prodotti chimici ottenuti per sintesi che agiscono in maniera analoga, regolando l'attività vegetativa di molte specie di piante, inibendo o modificando taluni processi fisiologici.

Fitotossico: composto in grado di provocare un'alterazione sulla pianta.

Flowable: sono sospensioni stabili costituite da una sostanza attiva dispersa in un veicolo acquoso (pasta liquida, sospensione concentrata, pasta colloidale). Rispetto alle polveri bagnabili sono più funzionali in quanto si disperdono bene in acqua e non necessitano di preparazione preliminare.

Formulato: indica la formula del PF pronto all'acquisto. Può essere composto da una o più sostanze attive in percentuali diverse, coadiuvanti e inerti e può presentarsi sotto forma di polvere secca o bagnabile, granuli, prodotto solubile, pasta, ecc.

Fumigante: PF che se distribuito in ambienti chiusi o nel terreno a contatto con l'aria, si trasforma in gas o vapore nocivo per i parassiti vegetali.

Fungicida: sostanza attiva in grado di controllare le infezioni fungine.

G

Geodisinfestante: prodotti utilizzati per la disinfestazione del terreno.

Graminicida: diserbante attivo contro le malerbe appartenenti alla famiglia delle graminacee.

Granulare: formulazione solida, pronta all'uso, costituita da granuli (particelle) da disperdere nell'acqua.

Granuli idrodispersibili: si dice di un formulato secco a microgranuli che si disperde facilmente in acqua.

Gruppi vulnerabili: le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei PF sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo". (Regolamento CE n. 1107/2009).

H

Habitat: indica il luogo fisico, l'ambiente in cui la popolazione di una specie vive e in cui dispone delle risorse necessarie a svilupparsi, delle condizioni climatiche idonee alla sopravvivenza e di risorse nutritive sufficienti per il suo sostentamento.

I

Idropatia: alterazione causata da squilibri idrici.

Impolveratrice: macchina adibita a trattamenti con polveri.

Incompatibilità: impossibilità di uso congiunto di due o più PF. In caso di miscelazione di più prodotti, sono inoltre possibili fenomeni di citotossicità.

Incubazione: intervallo di tempo che intercorre tra il contatto con l'agente infettivo e la comparsa dei sintomi.

Indicatore di rischio: un parametro o il risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei PF per la salute umana e l'ambiente.

Indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP)

Infestazione: invasione in un'area coltivata o in un luogo localizzato da parte di animali o di piante nocive.

Infezione: penetrazione e sviluppo, in un organismo vegetale, di germi patogeni detti infettivi. Si tratta di funghi, batteri e virus che, penetrati nei tessuti sani di una pianta, provocano fenomeni patologici.

Insetticida: sostanza attiva che ha la proprietà di contenere o estinguere un'infestazione di insetti dannosi.

Intervallo di sicurezza: numero di giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, per le derrate alimentari, tra l'ultimo trattamento ed il consumo.

Irroratrice: apparecchiatura per la distribuzione dei PF in forma liquida finemente suddivisi in goccioline.

L

Larva: il primo stadio di sviluppo degli insetti che depongono le uova. E' soggetta a metamorfosi.

Larvicida: prodotto attivo contro lo stadio larvale di un insetto.

Lepidoteri: ordine di insetti (farfalle) caratterizzati da quattro ali coperte da sottilissime squame, zampe molto esili e apparato boccale spesso dotato di proboscide.

Limacida: prodotto idoneo per il controllo di lumache e chioccioline.

Limite Massimo di Residuo (LMR): rappresenta la concentrazione (espressa in mg Kg⁻¹ di prodotto) massima di residuo del PF ammissibile all'interno della derrata alimentare che non risulta dannosa per il consumatore: è strettamente correlato all'intervallo di sicurezza. Dal 2 settembre 2008 i valori di LMR sono armonizzati a livello europeo attraverso l'applicazione del Regolamento (CE) n. 396/05. Questo significa che da questa data i LMR sono fissati esclusivamente a livello europeo e non più dai singoli Stati membri.

Liscivazione: processo per cui gli elementi solubili del suolo per effetto dello scorrimento e della percolazione delle acque, vengono trasportati o migrano negli strati più profondi.

Lotta antiparassitaria: l'insieme delle azioni volte a contenere la diffusione dei parassiti animali o vegetali che danneggiano le colture.

Lotta biologica: la lotta biologica consiste nell'uso di antagonismi naturali per contenere le popolazioni degli organismi dannosi. Nella lotta ai parassiti si sfrutta l'azione degli organismi utili naturalmente presenti nelle colture o artificialmente allevati e moltiplicati in laboratorio (biofabbriche) e immessi nelle colture con lanci periodici (ad esempio coccinelle e crisope distribuite per combattere gli afidi). Interventi di lotta biologica vengono realizzati soprattutto in ambienti protetti (serre), mediante il lancio di entomofagi quali: *Fitoseidi*, *Encarsia*, ecc.

Lotta chimica (a calendario): si basa sostanzialmente sull'intervento con trattamenti cautelativi ripetuti a determinati intervalli, seguendo alcune predeterminate fasi fenologiche delle colture, senza tenere conto della presenza del parassita, della soglia di intervento o del rischio reale di sviluppo della malattia.

Lotta chimica guidata: la lotta guidata ha rappresentato il primo tentativo di razionalizzare la difesa chimica introducendo il concetto di *soglia di intervento o soglia economica*. In pratica il trattamento viene effettuato solo quando le avversità raggiungono una pericolosità tale da giustificare il costo dell'intervento. Se il danno arrecato alla coltura è superiore al costo che si deve sostenere per eseguire il trattamento, si interviene, in caso contrario si tollera la presenza del parassita.

Lotta integrata: la lotta integrata definita secondo l'OILB (Organizzazione per la lotta biologica) come "L'applicazione razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, culturali o di selezione vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l'impiego dei PF, contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili", rappresenta la naturale evoluzione della lotta guidata e trae origine dalla possibilità di impiego di nuovi metodi di intervento di tipo biologico. Fra questi hanno trovato pratica applicazione l'impiego di formulati a base di *Bacillus thuringiensis*, di insetti e acari ausiliari ed il metodo del disorientamento con feromoni sessuali.

M

Meccanismo d'azione: modo in cui la sostanza chimica interferisce con i processi vitali degli organismi.

Micelio: corpo vegetativo dei funghi formato da numerosi filamenti intrecciati (ife).

Microgranulato: formulato avente particolari dimensioni delle particelle comprese tra 250 e 600 micron.

Modalità di azione: è il modo con cui il PF agisce nei confronti del patogeno contro cui è utilizzato. Contro le crittogame: preventiva, curativa, eradicante; contro i fitofagi: contatto, ingestione, asfissia; contro le piante infestanti: contatto, sistemica, antigerminello.

Molluschicida: prodotto idoneo a combattere i molluschi.

Monitoraggio: valutazione della presenza quali-quantitativa dei parassiti animali e vegetali per poter stabilire il momento opportuno per eseguire il trattamento

Mutageno: prodotto chimico, sostanza (o in generale un agente o un fattore) in grado di alterare la costituzione del patrimonio genetico di un organismo vegetale, animale o dell'uomo.

Mutazione: modifica improvvisa e trasmissibile, spontanea o indotta, del patrimonio genetico.

N

Nebulizzatore: sinonimo di irroratrice a polverizzazione pneumatica.

Necrosi: morte dei tessuti di una pianta.

Nematocida: prodotto idoneo a combattere i nematodi.

NOEL (No Observed Effect Level): concentrazione o dose più alta di una sostanza senza alcun effetto avverso osservato in studi di tossicità sull'animale.

O

Ormone: sostanza organica in grado di stimolare o inibire a distanza l'attività fisiologica e regolare l'equilibrio di cellule o organi.

Ovicida: prodotto particolarmente attivo contro le uova del parassita.

P

Parassita: organismo animale o vegetale che si sviluppa a spese di altri individui chiamati ospiti, durante tutto il loro ciclo vitale con danni alla coltura.

Parassitoide: a differenza del parassita propriamente detto, il parassitoide termina il suo ciclo vitale oppure la fase parassitica del suo ciclo vitale causando la morte dell'ospite.

Patogeno: qualsiasi agente responsabile di produrre una malattia, alterazione o danneggiamento.

Periodo di sicurezza: vedi intervallo di sicurezza.

Persistenza di azione: il tempo, espresso in giorni, entro il quale il PF si mantiene efficace nei confronti del parassita da combattere. La persistenza dipende oltre che dalle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, dalle condizioni pedo-climatiche. La persistenza d'azione non deve confondersi con la presenza di residui sulle produzioni vegetali.

Pertinenze: gli spazi aperti di verde privato, inclusi i vialetti, le pavimentazioni esterne e gli orti familiari.

Pesticida: si riferisce ai PF secondo la definizione del Regolamento n. 1107/2009/CE ed ai biocidi secondo la definizione della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

PF: Acronimo di Prodotto Fitosanitario.

Pirodiserbo: tecnica impiegata per il controllo delle malerbe mediante il fuoco.

Pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).

Popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con PF.

Portata di un ugello: quantità di acqua che passa attraverso l'ugello a una determinata pressione, espressa in litri al minuto.

Portata di un ventilatore: quantità di aria erogata dal ventilatore nell'unità di tempo (m³/ora).

Principio attivo: vedi "sostanza attiva".

Produzione con metodo biologico: per agricoltura biologica si intende il metodo di produzione che esclude l'uso di prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e per la nutrizione delle piante. Quindi, in agricoltura biologica, la difesa fitosanitaria può essere attuata solamente con prodotti di origine naturale (es. rame, zolfo, piretrine naturali, ecc.) o applicando le tecniche di lotta biologica precedentemente descritte (insetti utili e microrganismi come ad esempio il *Bacillus thuringiensis*). La coltivazione secondo il metodo dell'agricoltura biologica è disciplinata dal Regolamento CE n. 834/07 che si prefigge di avviare un piano di orientamento per lo sviluppo continuo dell'agricoltura biologica al fine di ottenere sistemi colturali sostenibili ed un'ampia varietà di prodotti di alta qualità. La produzione biologica è sottoposta a specifici e rigorosi controlli, secondo regole omogenee in tutta Europa, da parte di Organismi di Controllo

appositamente autorizzati dagli Stati Membri.

Produzione integrata: secondo la definizione dell'Organizzazione Internazionale di Lotta Biologica (OILB) "la produzione integrata consiste nella produzione economica di derrate di elevata qualità, ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli effetti collaterali indesiderabili e l'uso dei prodotti chimici di sintesi, per aumentare la sicurezza per l'ambiente e la salute umana". La produzione integrata può pertanto essere definita come un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

R

Registro dei trattamenti: registro nel quale deve essere annotato l'avvenuto trattamento entro 30 giorni dall'utilizzo dei PF, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.

Regolazione o tarature: ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà culturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari.

Residuo massimo ammesso (RMA): quantità massima di sostanza attiva che può essere ritrovata nei prodotti alimentari posti in commercio e destinati all'alimentazione. Esprime la quantità massima di sostanza attiva che in fase di sperimentazione ha dimostrato di non arrecare danno alla salute.

Resistenza al dilavamento: la capacità di un prodotto distribuito sulla coltura di opporsi alla sua rimozione da parte della pioggia o dell'irrigazione. Questa caratteristica determina in buona parte la persistenza d'azione dei formulati, specialmente di quelli di copertura.

Resistenza: caratteristica acquisita di un parassita animale o vegetale che presenta una sensibilità ridotta nei confronti di un certo PF.

Rodenticida: prodotto idoneo a combattere i roditori (topi, ratti, ecc.).

S

Scheda di sicurezza (SDS): scheda, a corredo di ogni PF, contenente informazioni di dettaglio per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

Selettività: proprietà di un PF di agire specificatamente sul parassita bersaglio, risultando efficace solo contro alcuni fitofagi (o una certa gamma di infestanti) e "rispettando" la specie o la coltura utile.

Sinergia: azione congiunta di due o più prodotti che si manifesta in un'efficacia superiore o inferiore (sinergia positiva o negativa) a quella delle sostanze utilizzate singolarmente.

Sinergizzante: la sostanza o preparato che può potenziare l'attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un PF.

Soglia di danno: è il limite in cui il valore della diminuzione produttiva causata dal fitofago eguaglia il costo del trattamento fitosanitario.

Soglia di intervento: soglia prudenziale che indica il momento in cui conviene effettuare il trattamento, prima del raggiungimento della soglia di danno.

Soglia di tolleranza: danno limite al di sotto del quale non conviene effettuare il trattamento.

Sostanza attiva: si intende la sostanza chimica o biologica che possiede un'attività nei confronti degli organismi nocivi o dei vegetali.

Spettro d'azione: indica l'insieme delle avversità o delle malerbe controllate da un PF.

Sterilizzazione del terreno: intervento con il quale si tende ad eliminare i parassiti ed i patogeni del terreno. Si può attuare sia con l'impiego del vapore che dei fumiganti, nonché con la solarizzazione.

T

Tempo di carenza: vedi intervallo di sicurezza.

Tempo di rientro: periodo di tempo che si deve attendere dopo un trattamento per il rientro nelle aree trattate a scopo attività lavorativa senza indossare i Dispositivi di Protezione Individuali previsti per l'esecuzione dei trattamenti.

Tossicità acuta della sostanza attiva: tossicità di una sostanza attiva che si valuta attraverso la determinazione della Dose Letale 50 o la Concentrazione Letale 50 della sostanza attiva.

Trappola sessuale: strumentazione idonea per la cattura dei maschi di determinate specie di insetti ricorrendo ad un feromone specifico.

U

Ugello antideriva: particolare tipo di ugello costruito in modo da produrre un numero ridotto di gocce molto piccole, in genere tramite una pre-camera o mediante un sistema di aspirazione d'aria nel corpo dell'ugello stesso (ugelli Air Inclusion).

Ugello pneumatico: nome improprio che definisce il polverizzatore delle irroratrici pneumatiche. È composto da un condotto conformato a tubo di Venturi (cioè con una strozzatura) in cui passa una corrente d'aria molto veloce che polverizza il liquido che vi arriva a bassa pressione.

Ugello: componente dell'irroratrice che svolge l'azione di polverizzare di PF, immettendola nell'aria sotto forma di piccolissime gocce.

V

Ventilatore: componente delle irroratrici a getto portato che produce una corrente d'aria per trasportare le gocce di miscela sulla vegetazione e migliorare la penetrazione delle gocce nelle foglie.

Vettore: si dice di un organismo (insetto, nematode, acaro, fungo, ecc.) che preleva, trasporta ed inocula una malattia o un virus.

Virus: microrganismo privo di struttura cellulare, che può produrre un'infezione.

Volatile: sostanza che evapora facilmente e rapidamente.

Volume (volume d'acqua ad ettaro): è la quantità di miscela (acqua + PF) distribuita sulla coltura, espressa in litri per ettaro (l/ha); può essere alta (oltre 500 l/ha per le colture erbacee, oltre 1.000 l/ha per le arboree); medio (150-300 l/ha e 300-1000 l/ha rispettivamente per le colture erbacee e arboree) e basso (meno di 150 l/ha per le colture erbacee e meno di 300 l/ha per le arboree).

W

WG: granuli (microgranuli) dispersibili in acqua. Vedi Flowable.

WP: polvere bagnabile.

WS: polvere bagnabile per trattamenti ai semi.

X

Xi: simbolo che indica i PF irritanti.

Xilofago: insetto che trae nutrimento dal legno.

Xn: simbolo che indica i PF nocivi.